

AUTORICICLAGGIO E DIRITTO COMPARATO

*Efficacia della sanzione penale e ruolo della giurisprudenza
tra modelli punitivi "monisti" e "pluralisti"*

di Andrea Apollonio

Abstract. *Il delitto di autoriciclaggio recentemente introdotto in Italia è, come noto, in attesa di passare il vaglio della giurisprudenza di legittimità: soltanto allora sarà possibile capire quali effettivamente siano i confini applicativi del reato. È dunque oltremodo utile, una volta accantonati i commenti di prima lettura del dato di legge, effettuare una ricognizione comparatistica della tematica, prendendo in esame quegli ordinamenti nazionali in cui la giurisprudenza ha avuto un ruolo centrale nella prassi criminalizzatrice dell'autoriciclaggio. Ciò per verificare, da un lato, quali promesse di efficacia sanzionatoria il modello "pluralista" italiano sia in grado di mantenere; dall'altro, per ipotizzare - e suggerire - quali potrebbero essere le possibili risposte della giurisprudenza, chiamata ad interpretare in sede di legittimità una norma così densa di problematiche.*

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 2. Caratteri generali del problema affrontato dai compilatori nazionali. – 2.1. Il riciclaggio in una prospettiva internazionale. – 2.2. Autoriciclaggio e *ne bis in idem*. – 3. Il sistema italiano dopo la riforma. – 3.1. Il modello "pluralista": uguali figure con diverso soggetto attivo. – 3.2. Un ulteriore aspetto della norma d'interesse per l'indagine: la cerchia dei reati presupposto. – 4. I modelli di confronto. – 4.1. Stati Uniti. – 4.2. Francia. – 4.3. Svizzera. – 4.4. Spagna. – 5. Tecniche di formulazione del delitto: uno sguardo di insieme. – 6. La sfuggente *ratio* del modello pluralista italiano rispetto alle altre opzioni incriminatrici. – 7. Le possibili prospettive giurisprudenziali.

1. Premessa metodologica.

Com'è risaputo, accanto ai delitti di riciclaggio e reimpiego il legislatore ha recentemente collocato nel codice penale l'autonomo delitto di autoriciclaggio. Le figure di cui agli articoli 648-*bis* ("Riciclaggio"), 648-*ter* ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") e 648-*ter*.1 ("Autoriciclaggio"), rappresentano i termini del dibattito sulle modalità di punizione dell'autoriciclatore, che oggi, all'interno dei confini italiani, coinvolge gli interpreti. È però un dibattito che qui assume forme del tutto peculiari: un tale modello di contrasto al riciclaggio, tripartito in altrettante figure di reato, non è infatti rintracciabile in altri ordinamenti.

Si vuole dunque avviare una indagine di diritto comparato¹ a partire proprio dalla peculiare direttrice di contrasto elaborata dal legislatore italiano, che vada a toccare quattro tra i più importanti modelli normativi, tanto di *civil law* (Francia, Spagna e Svizzera) quanto di *common law* (Stati Uniti); ordinamenti in cui la giurisprudenza ha avuto un ruolo fondamentale nella prassi criminalizzatrice dell'autoriciclaggio. Ciò, al fine di verificare – inevitabilmente *in astratto*, in assenza di dati statistici concernenti condanne definitive per tale reato – l'efficacia repressiva del modello italiano "pluralista" (tale perché consta di più delitti connessi alla medesima fattispecie criminologica) rispetto al modello "monista" (che delega la sanzione penale ad un solo delitto), quale quello adottato da tutti i Paesi posti in comparazione²; ma anche, ipotizzare – e suggerire – quelle che *in concreto* potrebbero essere le risposte della giurisprudenza chiamata ad interpretare l'art. 648-ter.1 c.p.

2. Caratteri generali del problema affrontato dai compilatori nazionali.

2.1. Il riciclaggio in una prospettiva internazionale.

Per preparare il terreno all'indagine comparata che verrà di seguito effettuata, occorre considerare che il riciclaggio è un fenomeno criminale particolarmente pervasivo. D'altronde, i mercati finanziari ed i circuiti bancari hanno raggiunto estensioni un tempo inimmaginabili, e non conoscono frontiere nazionali: così che il capitale riesce a circolare liberamente tra uno Stato ed un altro. Per questa via, il

¹ È in quest'ambito tematico, così influenzato – come si vedrà – dalla produzione di fonti sovra-statali, come pure dalle altre opzioni incriminatrici nazionali, che appaiono particolarmente veritiere le parole di CAPPELLETTI, *Metodo e finalità degli studi comparativi sulla giustizia*, in Id., *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee*, Bologna, 1994, p. 43 ss.: «La comparazione giuridica è strumento di pura conoscenza [...] e si rivela strumento importante per una visione non assolutistica, non dogmatica del diritto. [...] Il diritto comparato offre una lezione di sano relativismo, o storicismo, contro i vizi della dogmatica tradizionale, la quale vorrebbe vedere il diritto come pura norma». Sicché, per una migliore e più consapevole valutazione del modello punitivo italiano, occorre prima individuare alcuni «mezzi di ricerca nell'ambito della politica criminale»; segnatamente, nel recinto del diritto penale comparato (la citazione testuale è mutuata dal titolo del fondamentale saggio in materia di P. Nuvolone, *Il diritto penale comparato quale mezzo di ricerca nell'ambito della politica criminale*, in *Ind. pen.*, 1980, p. 5 ss.). Sulla comparazione in ambito penalistico cfr. anche CADOPPI, *Cento anni di diritto penale comparato in Italia*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 1352 ss.; e, con diversa prospettiva, BACIGALUPO, *Il metodo comparatistico e l'unità del diritto penale europeo*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, I, Milano, 2006, p. 3 ss.

² È opportuno evidenziare fin d'ora che, ai fini di questo studio, si considererà per ciascun sistema giuridico posto in comparazione la fattispecie principale di riciclaggio – quell'unica che racchiude in sé tutto il disvalore dell'azione riciclatoria e che va pertanto a qualificare il relativo sistema come "monista" – e non le fattispecie "satelliti", che puniscono condotte diverse e complementari rispetto a quella principale, sotto l'aspetto oggettivo (es. sanzionano l'inosservanza di obblighi di prevenzione e controllo) oppure soggettivo (es. contemplano un diverso gradiente psicologico). Va inoltre precisato che, per ragioni metodologiche, la norma di riferimento per ciascun ordinamento, riportata a piè di pagina, non è accompagnata dalle sue (spesso numerose) circostanze, aggravanti o attenuanti.

fenomeno coinvolge la totalità dei Paesi occidentali che sono parte del sistema economico c.d. "capitalistico"³.

Ma non sono soltanto le modalità dei procedimenti di riciclaggio (il passaggio del capitale da ripulire da un circuito economico nazionale ad un altro, di modo da far perdere, passo dopo passo, la matrice delittuosa) e l'utilizzo di mezzi informatici per raggiungere il fine delittuoso⁴ ad orientare l'attenzione dello studioso sul piano internazionale.

Bisogna infatti considerare – come di recente è stato fatto dalle istituzioni dell'Unione Europea nell'esercizio dell'attività legislativa di competenza⁵ – anche il bene giuridico che il compilatore (italiano, francese, spagnolo, svizzero, statunitense; o anche, europeo e internazionale) vuole tutelare, applicando la sanzione penale a fronte di una condotta riciclatoria. Un oggetto giuridico che si potrebbe individuare in un vero e

³ È questo che ha mosso i primi lavori sul tema della dottrina nostrana, che si esercitano (anche) in una indagine di diritto comparato: GROSSO, *Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comparata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1277; TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 229 ss.; TRAVAGLINO, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997; MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 38 ss.; più recentemente, Cesoni (a cura di), *La lutte contro le blanchiment en droit belge, suisse, français, italienne et international*, Bruxelles, 2013. Effettua una escursione sul piano del diritto comparato, confermando la centralità di un tale aspetto nell'analisi del delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p., SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 1631 ss. Sull'importanza di un riscontro comparato alla norma italiana che punisce l'autoriciclaggio, il rinvio è anche alle autorevoli considerazioni di SANTACROCE, *Prefazione*, in AA. VV. *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché*, Torino, 2016, p. XIII.

⁴ Sull'emergente centralità della *net Economy* nelle attività di riciclaggio, cfr. CARTA - ALTIERO, *L'utilizzo dei sistemi telematici a scopo di riciclaggio*, in *Riv. G. di F.*, 1999, p. 961 ss.; MERLIN, *Sistemi finanziari e riciclaggio tra internet e centri off-shore*, in Masciandaro (a cura di), *Crimini e soldi. Primo rapporto DNA DIA Bocconi su criminalità e finanza in Italia*, Milano, 2001, p. 143 ss. Significativamente, si pone in evidenza ciò che, oltre un quarto di secolo fa, veniva ribadito al proposito: il sistema informatico è un sistema talmente aperto che riesce a ricomprendere tutte le possibili forme di criminalità economica, «a cui sono connaturate una rapidissima evoluzione tecnologica ed una molteplicità di forme di manifestazione»: MILITELLO, *Informatica e criminalità organizzata*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, p. 83.

⁵ Nel 2012 la Commissione europea ha proposto al Parlamento europeo ed al Consiglio una Direttiva (COM(2012) 363) "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". La proposta ha uno scopo particolarmente ambizioso: creare in questo settore una sorta di microsistema penale, allacciando in uno stesso provvedimento un numero di reati (che dovrebbero poi rappresentare l'area di competenza dell'ufficio del Procuratore europeo) che vanno a ledere gli interessi finanziari dell'Unione nel suo complesso e per i quali sarebbe imposto un obbligo di penalizzazione. Soffermandoci sul punto che qui interessa, così è disposto all'articolo 4: "gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri come reato di riciclaggio di denaro quello definito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguarda beni procurati con i reati rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva": sarebbe così definito *per tabulas* un obbligo di criminalizzazione del riciclaggio, comprensivo anche dell'autoriciclaggio (espressamente contemplato nella direttiva 2005/60/CE). Invero, complice anche il termine della legislatura nel maggio del 2014, il progetto di Direttiva in oggetto risulta, ad oggi, arenato nel Parlamento europeo. Su tali profili cfr. VENEGONI, [Prime brevi note sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la legge penale - COM \(2012\) 363](#), in questa Rivista, 5 settembre 2012.

proprio "ordine pubblico economico", per sua stessa natura sovra-statale⁶. L'investimento di denaro dalla matrice delittuosa in attività economiche o finanziarie lecite – dunque, in altre parole, l'ingresso di capitali "sporchi" in economie "sane" – comporta l'evidente elisione dei più basilari principi del libero mercato e rappresenta un fattore di grave alterazione delle "regole del gioco"⁷. E tutto ciò si ripercuote nell'unica dimensione in cui oggi possono essere collocate le regole di mercato: quella, appunto, internazionale.

Ecco come la regolamentazione del riciclaggio di capitali diviene la disciplina che forse più d'ogni altra è stata condizionata dall'intreccio e dall'intersecarsi di statuizioni di rango sovranazionale. Su questo piano, scendendo nel dettaglio e in accordo con importanti studiosi del fenomeno⁸ possono distinguersi quattro differenti fasi: una prima, *incipiente*, in cui nonostante l'emergere del problema ci si limita ad attenzionare il sistema del credito e del risparmio, creando in capo alle banche nuovi doveri di vigilanza⁹; una seconda fase di *criminalizzazione*, avviata sul finire degli anni Ottanta,

⁶ Nel senso dell'ordine pubblico economico quale oggetto giuridico dei delitti di riciclaggio si esprimeva la dottrina largamente maggioritaria già prima della riforma del 2014: per tutti, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale - Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2012 (4° ed.), p. 278; ZANCHETTI, *Riciclaggio* (voce), in *Dig. disc. pen.*, XII, Torino, 1997, p. 203 (seppur quest'ultimo sia ancora agganciato anche al bene individuale del risparmio, e dunque alle opinioni tradizionali sulla ricettazione); SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 241; ma vd. anche il più risalente contributo sul tema di CRESPI *Aziende di credito e repressione del riciclaggio dei proventi illeciti (appunti intorno a recenti disegni di legge)*, in *Riv. Soc.*, 1990, p. 1403. Che oggi sia questo il bene giuridico riferibile all'art. 648-ter.1 è pacifico: per tutti, MUCCIARELLI, [Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio](#), in *questa Rivista*, 24 dicembre 2014; sia consentito il rinvio anche a APOLLONIO, *L'introduzione dell'art. 648-ter.1 c.p. e il superamento del criterio della specialità nel rapporto tra la ricettazione e i delitti di riciclaggio*, in *Cass. Pen.*, 2015, p. 2890 ss. Peraltro, le riflessioni sul bene giuridico andrebbero ampliate in senso critico con quelle di LANZI, *Articolo 648-ter.1. Autoriciclaggio*, in LANZI - INSOLERA, *Codice penale dell'impresa*, Roma, 2015, p. 989, secondo cui, proprio per l'obiettivo presenza nel campo del reato di fatti inoffensivi, seppur conformi al tipo, ci si dovrebbe orientare verso un interesse tutelato "spurio" e mediano, che risiede in una sorta di «"monitoraggio" (forse perenne) e di tracciabilità, da parte dello Stato, dei beni e dei mezzi finanziari utilizzati e impiegati dai consociati e della loro provenienza».

⁷ Sulla relazione perversa tra immissione di capitali illeciti nel sistema produttivo e sviluppo economico cfr. anche BECCHI - REY, *L'economia criminale*, Roma-Bari, 1994, p. 32 ss.; SAVONA, *La regolazione del mercato della criminalità*, in AA. VV., *Verso un nuovo codice penale: itinerari, problemi, prospettive*, Milano, 1993, p. 203 ss. Più in generale, sull'effettivo contenuto del principio di libertà di iniziativa economica ed i suoi riverberi nel sistema penale, ALESSANDRI, *Parte generale*, in AA. VV., *Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e reati fallimentari*, Bologna, 2003, p. 17 ss.

⁸ SHAMS, *Legal globalization. Money laundering law and other cases*, London, 2004, p. 17 ss.; l'impostazione è ripresa in BORLINI, *Issues of the original criminal regulation of money laundering in the context of economic globalization*, "Paolo Baffi" Centre Research Paper Series, 34, 2008, p. 68 ss.

⁹ Ed invero, il primo, concreto intervento in materia di riciclaggio risale al 1980, allorché il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottò una Raccomandazione significativamente intitolata "Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale": un tipico atto di *soft law*, mediante il quale si "raccomandava" agli Stati di intervenire proprio sulle rispettive legislazioni bancarie al fine di evitare il coinvolgimento degli istituti di credito e di intermediazione nelle operazioni di riciclaggio. Pur senza imporre alcun obbligo d'intervento in capo agli Stati, la Raccomandazione 80/10 fu il primo segnale di una percezione internazionale del problema, che introduceva questioni – come la collaborazione tra il mondo

nella quale gli organismi internazionali, assunta finalmente consapevolezza della minaccia all'integrità ed alla stabilità del sistema economico e finanziario, approntano strumenti idonei a criminalizzare il riciclaggio di capitali nei singoli Stati; una terza, di *sovra-nazionalizzazione*, il cui inizio si fa coincidere con l'istituzione della Financial Action Task Force (FATF) nel 1989, l'organismo più importante addetto al controllo pubblico del fenomeno nell'economia globale; una quarta, infine, nella quale – a partire dall' 11 settembre 2001– il riciclaggio di capitali viene affiancato al terrorismo internazionale, tanto che la regolamentazione dei due fenomeni (almeno a livello internazionale) procederà d'ora in avanti in parallelo.

Il secondo dei momenti elencati è quello dal quale sono transitati i modelli normativi – e i nodi giuridici – che si esamineranno innanzi: vediamone i lineamenti essenziali.

Il passaggio della concertazione internazionale sulle prassi bancarie ad un livello qualitativamente superiore lo si è avuto con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottata a Vienna il 20 dicembre 1988. Questa, infatti, impegnava gli Stati membri ad attribuire il carattere di reato ad una serie di condotte piuttosto particolareggiate, tra le quali la conversione, il trasferimento, la dissimulazione o la contraffazione dell'origine di beni di cui si conosce la provenienza dal traffico illecito di sostanze stupefacenti. Siamo di fronte alla prima, effettiva richiesta di criminalizzazione del riciclaggio di capitali proveniente dalla comunità internazionale, raccolta nell'organismo di più ampia dimensione per numero di Stati aderenti (le Nazioni Unite)¹⁰.

Sulla scia di questo intervento, il Consiglio d'Europa promuoveva nel 1990 un'apposita Convenzione¹¹, non limitata ai traffici di droga ma avente ad oggetto uno schema sanzionatorio del riciclaggio di capitali esteso ad ogni provento d'origine illecita. Da un lato era ripresa la terminologia e l'approccio sistematico della Convenzione di Vienna, dall'altro si introducevano obblighi più penetranti, anche in ragione del fatto che l'accordo di Strasburgo era diretto ad una comunità di Stati più ristretta ed omogenea¹². Tale Convenzione ha pertanto assunto un notevole ed indiscutibile rilievo

bancario e le autorità giudiziarie e l'obbligo di identificazione della clientela – che si imporranno poi nel dibattito dei successivi decenni.

¹⁰ La Convenzione avrà larghissima diffusione, ed oggi molte legislazioni antiriciclaggio nazionali, come si vedrà nel prosieguo, sono originate proprio dalla normativa d'esecuzione della stessa. In Italia la Convenzione di Vienna è stata ratificata ed eseguita con la legge 5 novembre 1990, n. 328, che ha apportato sostanziali modifiche all'art. 648-*bis* c.p.

¹¹ Si tratta della Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, su "il riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato". Essa ha trovato esecuzione nel nostro Paese con la legge 9 agosto 1993, n. 328, che andava a modificare la precedente fattispecie codicistica del riciclaggio, traducendola nella versione giunta fino ai giorni nostri.

¹² Così CARBONE - TOLLA, *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010, p. 83. Più in generale, sulle caratteristiche comuni delle Convenzioni del Consiglio d'Europa in materia penale, cfr. BERNARDI, *L'armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 95 ss.

nell'armonizzazione delle legislazioni penali dei vari Paesi, soprattutto della "vecchia" Europa.

Queste le due pietre angolari della disciplina antiriciclaggio di carattere pattizio, e tali rimangono fino ad oggi: tutte le successive Convenzioni in materia si eserciteranno in meri rinvii alle Carte del 1988 e del 1990, allorché sarà necessario fornire una definizione di riciclaggio. In particolare, tutte le Convenzioni del Consiglio di Europa che seguiranno in materia di criminalità economica o amministrativa¹³ faranno riferimento alla Convenzione di Strasburgo, mentre gli strumenti di cooperazione mondiale nella lotta al riciclaggio mutueranno ampiamente la relativa dizione dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988¹⁴.

Saranno dunque queste due Carte ad essere richiamate nel prosieguo, ove sarà necessario verificare, tra l'altro, quale rilevanza le disposizioni abbiano assunto nella formulazione dei delitti di riciclaggio (ed autoriciclaggio) negli ordinamenti posti in comparazione.

2.2. *Autoriciclaggio e ne bis in idem.*

Ma il fenomeno del riciclaggio pone dei problemi non soltanto sul piano empirico-criminologico (connessi appunto alla transnazionalità del fenomeno), ma anche sul piano strettamente giuridico. Ed infatti, fin dalle prime formulazioni legislative del reato i compilatori nazionali hanno dovuto effettuare una precisa scelta: punendo in alcuni casi il solo riciclatore (colui che non abbia commesso o concorso a commettere il reato-base, quello cioè da cui derivano i proventi illeciti), punendo in altri anche l'autoriciclatore (ovverosia, colui che "ripulisce" quelle utilità conseguite da una propria condotta delittuosa, posta in essere in precedenza), generando tuttavia numerosi problemi in termini di garanzie del reo.

Invero, è molto interessante il percorso giuridico indicato sul punto dalle due fonti internazionali sopra considerate, nelle quali l'autoriciclaggio viene sì contemplato, ma in forme diverse: nella Convenzione di Vienna del 1988 il richiamo è fatto senza concedere agli Stati alcun margine di valutazione circa l'opportunità di inserire nel delitto di riciclaggio una formula punitiva autoriciclatoria¹⁵ (che, dunque, il Paese

¹³ Ed in particolare: la Convenzione penale sulla corruzione, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e quella sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005.

¹⁴ Si pensi alle *FATF recommendations*, meglio note come le 40 Raccomandazioni del GAFI, e segnatamente alla Raccomandazione n. 3, che nella formulazione aggiornata al 2012 afferma: "i Paesi dovrebbero prevedere come reato il riciclaggio di capitali sulla base della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Palermo. I Paesi dovrebbero applicare il reato di riciclaggio a tutti i delitti di particolare gravità, adottando il più ampio numero di delitti - base".

¹⁵ Partendo dal dato testuale della Carta del 1988, così recita la Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna all'art. 3 (paragrafo 1, lettera b): "[si adottano i provvedimenti necessari per attribuire carattere di reato alla] conversione o al trasferimento dei beni nella coscienza che essi provengono da uno o più reati determinati in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o da una partecipazione alla sua perpetrazione, allo

aderente *dovrebbe* adottare); mentre in quella di Strasburgo del 1990, ribadito che l'autoriciclaggio dovrebbe essere penalizzato al fine di conseguire una maggiore efficienza punitiva, è affermato che lo Stato *può scegliere* di non punire l'autoriciclatore sulla scorta dei suoi principi fondamentali in materia penale¹⁶.

Ed infatti, il più importante ostacolo alla configurazione dell'autoriciclaggio è di tipo dogmatico: si è a lungo ritenuto che punire l'autore del reato presupposto anche per aver dissimulato l'illecita origine di quei beni equivale a sanzionare un comportamento *ex se* conseguente ad (e giuridicamente inscindibile da) un fatto già punito, determinando quindi la lesione del principio di *ne bis in idem*, volto ad evitare ingiustificati aggravati sanzionatori qualora due vicende, apparentemente distinte, siano legate da una sostanziale unità di disvalore, oggettivo e soggettivo¹⁷. *Prima facie*, l'autoriciclatore verrebbe "sostanzialmente"¹⁸ punito due volte per lo stesso fatto:

scopo di dissimulare o di contraffare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona, la quale sia implicata nella perpetrazione di uno di tali reati, a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti". Ora, al di là dei numerosi elementi della struttura del reato, tutti ripresi ed in varia misura declinati nella nostra legislazione come nelle altre legislazioni occidentali (la "conversione" o il "trasferimento" di beni, la "provenienza" da uno o più reati, lo "scopo di dissimulare l'origine illecita" ecc.), risalta la possibilità che il soggetto che pone in essere tale condotta abbia "partecipato" alla perpetrazione dei reati medesimi. In questo caso, la formulazione testuale concede poco spazio all'interpretazione; ricalibrando il testo stesso, si potrebbe dire che la Convenzione richiede agli Stati aderenti di adottare i provvedimenti necessari affinché si punisca un soggetto che ponga in essere talune condotte sui proventi di uno o più reati, alla cui perpetrazione egli abbia anche potuto partecipare.

¹⁶ Quanto al fenotipo del riciclaggio delineato in seno al Consiglio d'Europa, così afferma la Convenzione di Strasburgo all'art. 6 (paragrafo 2, lettera b): "[si adottano i provvedimenti necessari per attribuire carattere di reato a] la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi illeciti, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti. [...] Può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale".

¹⁷ È così introdotto il tema: il principio di *ne bis in idem* non solo impedisce la doppia punizione per lo stesso fatto storico, ma anche, a determinate condizioni, di fatti storici *diversi*, a condizione che essi siano connessi e legati assieme da criteri di accessorietà. Si tratta di una precisazione necessaria per comprendere la valenza del principio nell'ambito della tematica qui trattata. Al riguardo, così si esprime SEMINARA, *Osservazioni penalistiche sul disegno di legge in tema di risparmio*, in *Dir. pen. proc.*, 2004 p. 510 ss.: «la soppressione della locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato" – e il conseguente venir meno della necessaria alterità tra autore e concorrente nel reato presupposto e autore del riciclaggio [...] – sembra infrangersi contro il divieto del *ne bis in idem*, dovendosi ritenere il successivo impiego come una naturale prosecuzione, potrebbe dirsi un perfezionamento, della medesima condotta criminosa ».

¹⁸ Il riferimento, doveroso, è alla maggiore attenzione dei profili sostanziali nella connessione tra i reati e nella loro collocazione sistematica nell'ordinamento giuridico prestato dai giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il principio del superamento delle categorie formali è costantemente ribadito dopo Corte. eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, in www.echr.coe.int; Corte eur. dir. uomo, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, ivi e per estratto in *Leg. pen.* 1995, p. 342. Per un primo approfondimento, cfr. MANES, *Commento all'art. 7 C.E.D.U.*, in Bertole - De Sena - Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, 2012, p. 260 ss.

almeno a considerare l'intrinseca natura accessoria della condotta riciclatoria, che sempre interviene *post factum*¹⁹.

È proprio sulla scorta di queste rilevazioni di principio che la dottrina italiana²⁰ suggeriva, prima della riforma del 2014, una più approfondita riflessione circa l'introduzione piana dell'autoriciclaggio nella normativa domestica; suggerimenti che però, almeno a vedere la figura di reato che è stata infine elaborata, pare non siano stati accolti.

3. Il sistema italiano dopo la riforma.

3.1. Il modello "pluralista": uguali figure con diverso soggetto attivo.

Il percorso dell'indagine che si propone risulterebbe incoerente se adesso, prima dell'esame delle opzioni incriminatrici straniere, non si affrontasse, seppur con ampie falcate, il peculiare modello italiano²¹.

Va messo in luce come l'art. 648-ter.1 rappresenti, in realtà, una fattispecie ibrida, poiché essa riproduce in termini sostanzialmente identici la tipicità degli artt. 648-bis e ter, che appena la precedono: per un verso, la locuzione "impiega", così come l'accenno alle "attività economiche o finanziarie", si rifà espressamente al delitto di impiego di denaro ex art. 648-ter; per altro verso, la complessiva sagomatura della condotta del reato (la sostituzione o il trasferimento di beni o altre utilità provenienti da un delitto non

¹⁹ Invero, secondo alcuni autori, l'autoriciclaggio porrebbe un problema di compatibilità anche con il principio di *nemo tenetur se detegere*: ad es. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009, p. 297 ss., afferma che il beneficio di autoriciclaggio rinviene solidi fondamenti sistematici nel codice, ed in particolare nell'art. 384 c.p. che, disciplinando i casi di non punibilità, esclude la responsabilità per l'autore del favoreggiamento che abbia compiuto il fatto "per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo" (sul punto, si vedano anche gli spunti di RINALDINI, *Il favoreggiamento personale*, Padova, 2005, p. 240 ss.). *Contra, ex plurimis*, SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., p. 235, per il quale la punizione dell'autore o partecipe del reato presupposto non dovrebbe confliggere con il principio di inesigibilità, discendendo il secondo fatto da una condotta successiva ed eventuale rispetto al primo. Per un approfondimento su questo aspetto, cfr. FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Padova, 1990, ed in particolare p. 177 ss.

²⁰ Da ultimo, vd. INSOLERA - PAVARINI, *Relazione per il seminario "Mafia e antimafia: politica, media, giustizia penale"* (tenutosi a Bologna il 20 maggio 2014), p. 10.

²¹ Sul delitto di autoriciclaggio, come scolpito dalla riforma del 2014, oltre ai contributi contenuti in Mezzetti-Piva (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché*, Torino, 2016, si veda anche, *ex plurimis*, D'ALESSANDRO, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori "più che abili"*, in Baccari-La Regina-Mancuso (a cura di), *Il nuovo volto della giustizia penale*, Padova, 2015, p. 3 ss.; DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 797 ss.; LANZI, *Articolo 648-ter.1. Autoriciclaggio*, cit., p. 989 ss.; GULLO, *Autoriciclaggio* (voce), in *Il libro dell'anno del diritto Treccani*, Torino, 2016, p. 153 ss.; SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1631 ss. Invece, per un commento di primissima lettura, SGUBBI, [Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa](#), in questa *Rivista*, 10 dicembre 2014; MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit.

colposo) è presa in prestito da quella del delitto di riciclaggio, esattamente come la locuzione "in modo da ostacolare [concretamente] l'identificazione della loro provenienza delittuosa", replicata (quasi) negli stessi termini.

E non sussiste alcun dubbio sul fatto che il legislatore abbia voluto perseguire una perfetta "simmetrizzazione" delle condotte: soccorre a dimostrarlo l'art. 3 della legge n. 186 introduttiva del reato, che ai commi 1 e 2, prima di tratteggiare l'inedita figura delittuosa di cui si discorre, procede con l'aumento della pena pecuniaria per i delitti di riciclaggio e reimpiego, che passano dagli estremi di 1.032 euro e 15.493 euro a quelli più cospicui individuati dalle somme di 5.000 e di 25.000 euro; esattamente gli stessi importi che sono indicati nel delitto di autoriciclaggio. La figura dell'autoriciclaggio risulta, pertanto, pressoché *identica* ai due tipi riciclatori già esistenti nell'ordinamento penale, ad eccezione della clausola di esclusione per il concorrente nel reato presupposto: trattasi dunque di un congegno di contrasto "plurale", che vede da un lato due reati comuni, dall'altro un reato proprio²².

La particolarissima morfologia del reato suscita un'altra riflessione, utile per il prosieguo: osservando la norma "dall'alto" sembra di assistere ad uno scontro frontale, tra il principio di *ne bis in idem* (principio che, come si è visto, fino alla riforma aveva impedito – a torto o a ragione – una piena esplicazione dei delitti riciclatori) e le istanze general-preventive che il *novum* sottende, con una sostanziale prevaricazione di queste ultime sul primo.

Per un verso, il messaggio del legislatore italiano è stato chiaro: il riciclaggio di denaro "sporco", sia che venga perpetrato dall'autore del reato presupposto, sia che venga commesso da un soggetto diverso, rappresenta comunque un'attività capace di alterare il corretto funzionamento del mercato e dell'economia nazionale, e come tale meritevole di una severa sanzione penale. Insomma, si sarebbe lanciato un «*messaggio sociologicamente interessante*»²³: così è stato definito da un autore all'indomani del

²² È infatti il caso di sottolineare che – avendo la legge del 2014 non inserito nel perimetro del reato *de quo* la clausola presente nel finitimo delitto di riciclaggio ("Fuori dei casi di concorso nel reato"), aprendo così la fattispecie alla configurazione rispetto a tutti coloro che, "avendo commesso o concorso a commettere", pongono in essere la condotta descritta – ci si trova innanzi ad un reato proprio, contrariamente a quanto può osservarsi per gli artt. 648-bis e ter: se infatti gli autori dei delitti di riciclaggio e reimpiego, per essere considerati tali, non devono aver integrato il presupposto logico-giuridico della norma (la commissione del reato-base, da cui derivano i profitti illeciti), né devono rivestire altre qualifiche, il delitto di autoriciclaggio si rivolge *solo* a coloro che rientrano nella soggettività tipica specificamente individuata: chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto-base. È un'evidenza che emerge nitidamente dal testo di legge e dal raffronto con gli altri, finitimi delitti riciclatori. Sul punto hanno riflettuto, mettendo ben in evidenza i tanti aspetti problematici in tema di concorso di persone, BRUNELLI, *Autoriciclaggio: profili di concorso di persone*, in Mezzetti-Piva (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio*, cit., p. 22.; PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio. la fine di privilegi o la violazione di principi?* in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2015, p. 65 ss.; volendo, APOLLONIO *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, p. 1 ss.

²³ Così SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio"*, cit., p. 2.

provvedimento di legge, marcando l'accento sul profilo di prevenzione generale di cui è impregnata tutta la riforma contenuta nella legge n. 186²⁴.

Eppure, lo stesso legislatore che si è preoccupato di fornire questo messaggio non si è congedato definitivamente dal principio di *ne bis in idem* sostanziale. Lo si deduce dalla soluzione di compromesso contenuta al quarto comma del delitto *de quo*, che recita: "Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Al di là dall'equivoca formulazione letterale²⁵, si tratta di un parziale recupero del principio sopra ricordato: o meglio, di una sua riproposizione in una diversa veste, intessuta in modo tale da renderlo compatibile con le istanze – improntate alla massima efficienza della legge penale – comunitarie e internazionali che hanno dato il via al processo di riforma.

Lo scontro frontale – risolto in un parziale quanto insoddisfacente compromesso – di cui si diceva, allora, per riprendere categorie care alla dottrina anglosassone, è tra *policy* (in particolare, come detto, prevenzione generale) e *principle* (il *ne bis in idem*, per

²⁴ Su questo aspetto riflette anche CONSULICH, *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, p. 55 ss. Peraltro, tradizionalmente si osserva che riservare un carico di disvalore anche al reato (in questo caso, soltanto formalmente) accessorio rileva non tanto sul piano della prevenzione generale, quanto su quello della prevenzione speciale; ovvero, dato il peso decisivo che la prevenzione speciale attribuisce alla valutazione della personalità del reo e nel rapporto di esso con valutazioni e circostanze ambientali, è in quest'ottica che la condotta postdelittuosa può acquisire rilevanza (così PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982, p. 215).

²⁵ Infatti, a dispetto di quanto *prima facie* farebbe pensare la medesima formulazione introduttiva che si rinviene anche nell'art. 648-bis ("Fuori dei casi"), che potrebbe indiziare una connessione, una stessa valenza semantica, ci troviamo in una ipotesi del tutto diversa da quella contemplata dal delitto di riciclaggio. Invero, uno dei primi commentatori della norma ha definito la locuzione in parola una causa di non punibilità (SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio"*, cit., p. 2 ss.), mentre TROYER-CAVALLINI, *Apocalittici o integrati*, cit., p. 11, parlano indifferentemente di esimente o di causa oggettiva di esclusione del tipo; LANZI, *Articolo 648-ter.1*, cit., p. 990, invece, affermando che, qualora il reato di autoriciclaggio sia commesso in concorso di persone, e l'uso personale riguardi unicamente uno o taluni dei concorrenti, tale clausola non si estende (*ex art. 119, primo comma c.p.*) anche agli altri concorrenti, ritiene implicitamente sussistere la natura di causa di non punibilità. All'opposto, nei lavori preparatori del delitto in esame si afferma, senza alcun approfondimento di sorta ed in termini quasi tautologici, che "il quarto comma introduce una causa speciale di non punibilità che lascia esente da pena la condotta di chi limita la fruizione dei beni, del denaro o di altra utilità oggetto proprio del delitto di autoriciclaggio, alla mera utilizzazione o al godimento personale" (Senato della Repubblica - XVII legislatura, Fascicolo Iter DDL S. 1642, in www.senato.it, p. 29).

A nostro avviso, il quarto comma dell'art. 648-ter.1 vuole porsi come *limite* alla tipicità e funzionare come clausola di interpretazione autentica del primo comma, che contiene il nucleo tipico della condotta. Il legislatore ci vuol dire – utilizzando un costrutto sintattico ambiguo se non proprio erroneo (netto è, in questo senso, DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, cit., p. 806, secondo cui il legislatore è incorso in «un errore di italiano tanto banale quanto biasimevole, scrivendo "fuori dei casi" invece di "nei casi"») – che l'utilizzo o il godimento personale è *fuori* dalla tipicità della norma, e le relative condotte risultano pertanto non punibili. Non saremmo dunque di fronte ad una causa di non punibilità ma, come più correttamente è stato rilevato, ad una clausola di delimitazione del tipo: essa «segna un limite negativo del tipo, in quanto descrive una modalità della condotta espressamente esclusa dalla rilevanza penale» (MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 12).

l'appunto)²⁶: ed è questo lo schema entro cui può essere svolta una corretta analisi del delitto italiano di autoriciclaggio; ma anche, come vedremo, delle analoghe figure contenute in altri ordinamenti.

3.2. Un ulteriore aspetto della norma d'interesse per l'indagine: la cerchia dei reati presupposto.

Dopo una prima disamina del reato di cui all'art. 648-ter.1, per fornire una più completa analisi della soluzione normativa in tema di autoriciclaggio elaborata dal legislatore italiano e, soprattutto, per comprendere meglio l'analisi dei modelli presenti negli altri ordinamenti, occorre affrontare uno degli aspetti più rilevanti, tanto da essere inscindibile dalla stessa tematica dell'autoriciclaggio: ovverosia, quali possono essere, in concreto, i reati che fungono da presupposto per l'integrazione della fattispecie in oggetto. Una questione che riveste una posizione centrale nell'indagine che si sta conducendo, giacché l'aggiunta del reato di autoriciclaggio nel sistema dei delitti riciclatori, ampliando il novero dei soggetti punibili, rende specularmente decisiva la questione dell'esatto perimetro delle condotte.

Avanzando un primo ragionamento su di un piano *astratto*, come le fattispecie contigue, l'art. 648-ter.1 individua *ex lege*, quale suo possibile *predicate crime*, qualsiasi delitto non colposo: si tratta – diversamente da quanto si vedrà in altri ordinamenti – di un modello "aperto", non vincolato a specifici delitti-base²⁷, che incontra limiti d'integrazione unicamente nell'elemento soggettivo colposo del reato e nel titolo contravvenzionale dello stesso.

Pertanto, per tracciare i confini del reato, occorre essenzialmente soffermarsi sulle modalità di verifica del reato-presupposto, potendoci rifare – senza incontrare particolari resistenze nei testi di legge, che sul punto coincidono perfettamente – alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali basate sull'art. 648-bis.

Va anzitutto segnalato che l'accertamento del delitto-presupposto è soddisfatto anche se percorso nei suoi profili fattuali: sulla base dei medesimi (risalenti) principi

²⁶ Una dicotomia che ritroviamo, sul piano della teoria generale, tra le pieghe del lavoro di GARDNER, *Criminal law and the use of theory: a reply to laying*, in *Oxford Journal of legal studies*, 14, 1994, 217 ss. Per una panoramica più ampia, seppur "idiosyncratic" (come afferma l'autore stesso), si rinvia a ALEXANDER, *The philosophy of criminal law*, in Coleman - Shapiro (a cura di), *The Oxford handbook of jurisprudence & philosophy of law*, Oxford, 2002, p. 815 ss.

²⁷ E tale non era fino al 1990, anno in cui il legislatore ha dato la stura ad una completa autonomizzazione del delitto di riciclaggio, sovvertendone radicalmente la natura (da delitto speciale, legato ad un elenco tassativo di reati, è divenuto delitto generale a condotta non vincolata). Si tratta di un mutamento radicale, perché ad una definizione analitica e tassativa dei delitti il cui profitto poteva formare oggetto di condotte riciclatorie, il legislatore ha preferito invece un generico rinvio alla categoria dei "delitti non colposi", innescando così una dilatazione nominale che abbraccia tutti i reati, purché risultino sanzionati con la reclusione o la multa.

Non possono tacersi a questo proposito le valutazioni critiche di FLICK, *Le regole di funzionamento delle imprese e dei mercati. L'incompatibilità con il metodo mafioso: profili penalistici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 915, secondo cui un tale ampliamento dei presupposti comporta la trasformazione della norma in una versione aggiornata della fattispecie di ricettazione.

giurisprudenziali formulati per il delitto di ricettazione, non occorre che tale accertamento fondi la propria legittimità su di una sentenza passata in giudicato: alla prova – "logica", che resta sguarnita di un previo accertamento giudiziale – della commissione dell'illecito presupposto e della derivazione da esso del provento da "ripulire" segue la prova – piena, in questo caso, e ovviamente da costruire nel relativo procedimento penale – della condotta riciclatoria. Questo assetto, ormai consolidatosi nella prassi giurisprudenziale, non può essere revocato in dubbio, anche se rischia, come è stato segnalato, col fondare la generica derivazione illecita su valutazioni di carattere presuntivo²⁸.

Tutto ciò, però, non esaurisce certo la complessa tematica del rapporto tra delitto-base e delitto (posteriore) di riciclaggio o di autoriciclaggio. L'interprete si pone il delicato problema di individuare eventuali diaframmi selettivi che possano circoscrivere l'indefinito bacino dei *predicate crimes*; e l'unico criterio di selezione dei reati suscettibili di divenire presupposto del riciclaggio sembrerebbe offerto dal concetto di "provenienza di delitto", da sempre uno dei più problematici nel campo della norma anche perché, come felicemente ci si è espressi, «carico di valenza tipizzante»²⁹. Difatti, non ogni delitto doloso può costituire presupposto del delitto *de quo*, perché non da ogni delitto doloso possono "provenire" illeciti profitti: in alcuni casi il reato in sé non riesce a determinare alcun arricchimento in denaro, beni o altre utilità; in altri, il profitto, anche se conseguito in astratto alla perpetrazione del reato, non risulta "individuabile" all'interno della sfera patrimoniale del soggetto.

Come appare evidente, in quest'ultimo caso ci si riferisce alla complessa tematica dei profitti illeciti "indiretti", che si sostanziano essenzialmente in un risparmio di spesa: è il caso, per tutti, dei reati tributari.

Si delinea così uno snodo interpretativo fondamentale, per capire a fondo i profili operativi della norma. E a nostro avviso, a tale snodo si può andare incontro soltanto dopo aver compreso in che misura il legislatore intendesse legare, nella legge n. 186/2014, il delitto ad un provvedimento premiale in materia tributaria (la c.d.

²⁸ In questi termini, MANES, *Riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 5233. Si tratta, del resto, dello stesso principio che è stato espresso dalla giurisprudenza francese, con riferimento, in particolare, all'accertamento in sede penale della frode fiscale quale delitto presupposto del riciclaggio: cfr. HUCHET, *Précision et confirmation concernant les contours du délit de blanchiment des capitaux*, in *Gazette du palais, Jur.*, 2008, p. 1901 ss. Che sia bastevole la "prova logica" della perpetrazione del delitto presupposto non è però pacifico in dottrina: ad esempio CASTALDO - NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, cit., p. 199 ss., richiedono l'accertamento giudiziale della sussistenza del reato-presupposto.

²⁹ COSTANZO, *Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali e comunitarie*, in Di Amato (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Padova, 2007, p. 518. Ma l'importanza del concetto di "provenienza" è fissata anche nei lavori preparatori del delitto: «L'opzione normativa adottata dalla Camera dei deputati è quella di non selezionare la condotta criminosa a presupposto base per l'integrazione del reato, cioè nella fattispecie semplice di autoriciclaggio. La scelta è caduta, dunque, solo sull'esclusione dei reati colposi. Il reato presupposto è dunque di qualunque natura, indifferentemente dal bene giuridico protetto dalla norma penale e prescindendosi dall'ammontare della sanzione che l'ordinamento vi riconduce. Naturalmente, tale scelta operata dall'altro ramo del Parlamento ha per conseguenza di dover fondare con particolare rigore il legame tra reato presupposto e reato presupponente nella descrizione stessa della condotta»: Senato della Repubblica - XVII legislatura, Fascicolo Iter DDL S. 1642, cit., p. 26.

"voluntary disclosure"). Infatti, se questo legame fosse stretto e inscindibile, l'*intentio legis* lumeggerebbe anche tale controverso aspetto applicativo: è, del resto, quanto hanno provato a fare alcuni commentatori all'indomani dell'introduzione della norma³⁰.

Invero, difficile non notare la singolare circostanza per cui l'autoriciclaggio è entrato in vigore contestualmente alla "voluntary disclosure": e molti sono giunti alla conclusione che tale provvedimento rappresentasse il *partner* ideale dell'autoriciclaggio³¹, proprio perché il reato può interessare anche i profitti derivanti da infedeltà contributiva.

Siffatte ricostruzioni non appaiono condivisibili. Merita ricordare che la "voluntary disclosure" – per ciò che concerne l'aspetto penale, quello che a noi interessa – è un provvedimento che agevola una sorta di "collaborazione volontaria" con lo Stato, e si sostanzia in una vera e propria "autodenuncia" di molte tipologie di reati tributari (i cui proventi siano poi stati dirottati all'estero, e dunque occultati)³², seguita dal pagamento di quanto evaso al Fisco. Non si terrebbe quindi in considerazione che i margini di operatività della "voluntary disclosure" e del delitto di autoriciclaggio si sfiorano, ma senza toccarsi.

Il primo testo di legge si riferisce a condotte precedenti la sua emanazione (integrate fino al 30 settembre 2014), il reato invece, sulla scorta del principio di irretroattività, replica i suoi effetti soltanto su condotte successive all'emanazione della legge. E, peraltro, questo assetto esecutivo è rafforzato dalle riflessioni di chi, interrogandosi proprio sui profili di irretroattività dell'art. 648-ter.1, considera la nuova incriminazione inapplicabile se fondata su un'attività illecita antecedente all'emanazione della legge; nel senso che l'intero fatto – comprensivo del "delitto non colposo" – dipinto dall'art. 648-ter.1 deve essersi verificato interamente, in ciascun suo elemento, dopo l'entrata in vigore della norma³³.

³⁰ Cfr. CARACCILO, *Incerta definizione del reato di autoriciclaggio*, in *Il Fisco*, 2015, p. 355; MANIERI - PACINI, *I lavori per l'introduzione del delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto e giustizia* (www.dirittoegiustizia.it), 15 dicembre 2014; TROYER - CAVALLINI, *Apocalittici o integrati*, cit., p. 18 ss.

³¹ In questi termini MANIERI - PACINI, *I lavori per l'introduzione del delitto di autoriciclaggio*, cit. Ed ancora: «Semplificando, l'auspicata riemersione dei capitali provento di evasione [...] è stata perseguita minacciando il contribuente infedele di penalizzare [...] i movimenti che tali capitali avrebbero in seguito compiuto e promettendogli uno scudo penale con la c.d. *voluntary disclosure* per il caso in cui si autodenunciassero: l'autoriciclaggio è il bastone, lo scudo penale è la carota, il fine è far cassa» (TROYER - CAVALLINI, *Apocalittici e integrati*, cit., p. 19). Per un quadro d'insieme della l. 184/2014, cfr. GATTA, *Introdotta il delitto di autoriciclaggio (unitamente a una procedura di collaborazione volontaria all'emersione di capitali all'estero, assistita da una causa di non punibilità per i reati tributari e di riciclaggio)*, in questa *Rivista*, 9 dicembre 2014.

³² Le conseguenze della "voluntary disclosure" si sostanziano nella non punibilità di quasi tutte le fattispecie penali tributarie (artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater del d.lgs. n.74/2000) e, come detto, dei delitti di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio, a patto che l'oggetto materiale del reato sia costituito dai proventi dei predetti illeciti fiscali. Sul punto, INGRASSIA, *Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di "voluntary disclosure": causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante*, in questa *Rivista*, 11 maggio 2015.

³³ E si vedano in argomento le considerazioni di BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1, 2015, p. 86 ss.

E allora, appare evidente che non disponiamo di elementi ulteriori rispetto a quelli di cui si disponeva prima del 2014 per sciogliere il nodo della connessione con i reati tributari: cosicché, il dibattito sulla riciclabilità dei profitti "indiretti" non può essere innovato dal dato di legge.

Sul tema, le posizioni sono note da tempo³⁴. Da un lato, stanno le tesi per cui, anche in ragione degli effetti deflagranti che tale delitto riverbera sul piano della prassi, «almeno per i reati fiscali consistenti in un mero risparmio d'imposta, il principio di tassatività dovrebbe imporre una espressa presa di posizione legislativa»³⁵: posizione legislativa che, l'abbiamo appurato, il delitto di autoriciclaggio non contiene espressamente³⁶.

Dall'altro, se è vero che vent'anni addietro taluno affermava che «la giurisprudenza e la dottrina in tema di confisca possono essere d'aiuto, per giustificare una interpretazione restrittiva – e, per quanto possibile, tassativa – del concetto di provenienza inserito nella norma sul riciclaggio»³⁷, proprio legandosi alle evoluzioni legislative in tema di confisca una diversa prospettiva è stata ben presto assunta – in particolare dalla giurisprudenza³⁸ – a partire dal 2009. Infatti, com'è noto, per superare le difficoltà probatorie connesse alla confisca, il legislatore di quell'anno ha voluto introdurre nel sistema degli illeciti fiscali l'istituto della confisca per equivalente, che permette – lì dove non ne sia possibile la precisa individuazione – atti ablatori su beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, anche per un valore corrispondente. Da allora, la giurisprudenza maggioritaria afferma che *tutti* i profitti di reato sono "identificabili", senza alcuna esclusione tipologica, anche se essi non si concretizzano in flussi di ricchezza in entrata ma risultano essere già a disposizione del soggetto.

E le evoluzioni più recenti della giurisprudenza in materia di confisca non concedono più alcun margine di dubbio: per *profitto* va inteso qualsiasi vantaggio, qualunque risparmio di spesa: «qualsivoglia vantaggio patrimoniale conseguito alla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa»³⁹.

Se è probabile – se non certo – che (anche) ogni risparmio di spesa, connettendosi al requisito della fungibilità del denaro, possa, nel futuro consolidamento

³⁴ I termini del dibattito, avviatosi subito dopo l'introduzione della fattispecie "generale" di riciclaggio nell'ordinamento (datata 1993), sono contenuti già in HINNA - DANESI, *Proventi da frode fiscale e riciclaggio*, in *Il fisco*, 1995, p. 9758 ss.

³⁵ Così MANES, *Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici*, in *Critica del diritto*, 2008, p. 273. Ma dello stesso avviso sono anche D'AVIRRO - GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., p. 147.

³⁶ Mentre, come vedremo non appena sarà avviata l'indagine di diritto comparato, una tale soluzione normativa è ad esempio presente nell'ordinamento svizzero.

³⁷ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., p. 406. E tuttavia lo stesso autore, allargando lo sguardo, fa notare che per la Convenzione di Strasburgo provento significa "ogni vantaggio economico derivato da reati": definizione vaga ma suggestiva di un vantaggio *comunque* conseguito dal reo attraverso il reato (p. 409).

³⁸ Anche una parte della dottrina ha sostenuto, prima di tale consolidamento, questa tesi: cfr. FERRAJOLI, *La normativa antiriciclaggio*, Milano, 1994, p. 285 ss.; ZOPPINI, *L'operatore finanziario tra frode fiscale e riciclaggio del denaro sporco*, in *Boll. trib.*, 1994, p. 1479 ss.

³⁹ Così, da ultimo, Cass. pen., sez. un., 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. 10561, in *questa Rivista*, 12 marzo 2014, con commento di TRINCHERA, [La sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscali](#). Particolarmente critica la dottrina: per tutti, vd. MUCCIARELLI-PALIERO, [Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche](#), in *questa Rivista*, 20 aprile 2015.

giurisprudenziale delle interpretazioni del delitto⁴⁰, rientrare nel recinto dell'oggetto materiale dell'autoriciclaggio, attesa dunque l'operatività incondizionata dello stesso (almeno avuto riguardo ai *predicate crimes*), non resta che verificare quali mitigamenti applicativi possono trarsi dall'analisi comparata che segue. I quali, invero, appaiono all'interprete necessari, per evitare irragionevoli duplicazioni sanzionatorie.

4. I modelli di confronto.

4.1. Stati Uniti⁴¹.

La legislazione penale degli Stati Uniti in materia di riciclaggio di capitali consta di due fattispecie, norme federali introdotte nel 1986 dalla *Public Law 99 – 570 (Money Laundering Control Act)*: il 18 USC § 1956 e 18 USC § 1957. Emanate nel contesto di una generale riforma della normativa sul controllo degli stupefacenti – di quella che è stata definita senza mezzi termini "*war on drugs*" – esse puntavano specificamente su un'attività accessoria al traffico della droga: la "ripulitura" degli ingenti proventi da esso derivanti, per l'appunto.

Invero, l'analisi del modello americano è fondamentale per comprendere l'evoluzione delle strategie sovranazionali di contrasto al fenomeno, perché ha avuto un ruolo determinante di impulso alla lotta al "denaro sporco" in altri importanti Paesi e nella stessa comunità internazionale. Coevo è, per esempio, il *Drug Trafficking Offences Act* promulgato nel Regno Unito, vera e propria "controparte" del *Money Laundering Control Act*⁴², così come conseguenti risultano essere gli sforzi delle Nazioni Unite

⁴⁰ Delle prime sentenze di legittimità sul reato – inevitabilmente ancora in materia cautelare – che appunto riguardano fattispecie di autoriciclaggio di proventi da frode fiscale, dà conto CLINCA, *L'incriminazione dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economico e garanzie fondamentali*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3 maggio 2016, p. 25 ss.

⁴¹ Questa la norma di riferimento: United States Code – Title 18 § 1956 – Laundering of monetary instruments.

(a) (1) Chiunque, con la consapevolezza che i beni coinvolti in una transazione finanziaria rappresentano i proventi di qualche forma di attività illecita, realizza o tenta di realizzare tale transazione finanziaria, la quale di fatto coinvolge i proventi di una specifica attività illecita:

(A) (i) con l'intento di promuovere la perpetrazione di specifiche attività illecite o (ii) con l'intento di intraprendere una condotta che costituisce violazione delle sezioni 7201 o 7206 dell'International Revenue Code del 1986;

(B) (i) conoscendo che la transazione è destinata in tutto o in parte a nascondere o camuffare la natura, l'origine, la collocazione, la fonte, la proprietà o il controllo dei proventi di specifiche attività illecite o (ii) ad eludere gli obblighi di registrazione e denuncia delle transazioni richiesti dal diritto statale o federale;

sarà condannato a una pena non superiore a 500.000 dollari o al doppio del valore dei beni coinvolti nella transazione, qualunque dei due sia superiore, o alla carcerazione per non più di vent'anni, o a entrambi.

⁴² Così, DOYLE, *Cleaning up anti - money laundering strategies: current FATF tactics needlessly violate international law*, in *Houston Journal of International Law*, 2002, 24, p. 290. In termini simili, WELLING - TODD, *International strategies to combat money laundering*, in *Criminal Law Forum*, 1996, 7, p. 703 ss. Le differenze tra i due apparati normativi sono comunque numerose, a partire da una diversa tipologia di criminalizzazione dell'attività di

rispetto a tale fenomenologia di criminalità economica, sforzi trasfusi infine nella Convenzione di Vienna del 1988. Si tratta dunque di una vera e propria legislazione "apripista", cui fin dall'inizio la comunità internazionale ha inteso trarre ispirazione.

Soffermandoci sul § 1956⁴³, nella fattispecie albergano comportamenti – individuati con la tipica tecnica descrittivo – casistica del legislatore penale statunitense – alternativi tra loro e spesso diversissimi sotto il profilo criminologico, equiparati *quoad poenam*. In linea di massima, vengono configurate tre fondamentali tipologie di condotta criminale: *domestic money laundering* (18 USC § 1956 (a) (1)); *international money laundering* (18 USC § 1956 (a) (2)); *money laundering transactions* (18 USC § 1956 (a) (3)). L'attenzione va incentrata sulla prima, dovendosi considerare le altre mere esplicazioni della condotta "madre" di *domestic money laundering*.

Esemplificando il complesso tenore della norma, per addebitare il delitto *de quo* l'imputato deve aver realizzato o tentato di realizzare una *transazione finanziaria*, sapendo che l'oggetto della transazione rappresenta il provento di una qualche forma di attività illecita.

Sotto il profilo dell'oggetto materiale del reato, risalta il fatto che la condotta perseguita sia la transazione economico – finanziaria in sé⁴⁴: ma questa è una considerazione che riprenderemo appresso. Poi, la transazione, per essere considerata rilevante ai fini della norma, deve necessariamente coinvolgere proventi derivanti da *specified unlawful activities* elencate nel paragrafo 1956 (c) (7): non soltanto condotte tipiche della criminalità organizzata come il traffico di droga o delitti contro la sicurezza nazionale, ma anche corruzione, frode fiscale, contrabbando, delitti finanziari, violazione delle norme sul *copyright*, fino ad arrivare allo spionaggio e al commercio con il nemico. Dunque, non vi è una clausola di rinvio ad ogni tipologia di delitto (o di delitto non colposo), come avviene in altri ordinamenti, ma un catalogo di fattispecie delittuose tassativamente previste, seppur particolarmente esteso⁴⁵.

money laundering, che – a differenza di quanto accade negli Stati Uniti - nella legislazione inglese è affidata ad una serie di norme inserite in contesti spesso diversi ed eterogenei.

⁴³ Il § 1957 punisce chiunque intraprende o tenta di intraprendere una transazione monetaria in beni derivanti da una specifica attività illecita, senza che sia necessaria la consapevolezza, da parte dell'autore, che il reato da cui derivano i beni appartenevano all'elenco delle attività illecite specifiche. Una fattispecie, questa, fortemente criticata dalla dottrina americana, secondo la quale si punirebbe in questo modo il solo fatto di aver accettato "denaro sporco", senza aver avuto piena consapevolezza dell'attività illecita sottostante (così LAWRENCE, *Let the seller beware: money laundering, merchants and 18 USC §§ 1956, 1957*, in *Boston College Law Review*, 33, 1992, p. 877). Inoltre, l'assenza di un *criminal intent requirement* ha portato i commentatori ad evidenziare gli aspetti paradossali dell'ampiezza spropositata della norma, a rigore della quale anche i legali che difendono trafficanti di droga o altri attori criminali rischiano l'imputazione per riciclaggio qualora da essi accettino compensi, che possono evidentemente presumersi d'origine illegale (cfr. GARLAND - SAMUEL, *The money laundering control act of 1986: will attorneys be taken to the cleaners?*, *Georgia State Bar Journal*, 1988, 24, p. 186 ss.).

⁴⁴ Come la dottrina statunitense mette in risalto: tra questi autori, MCGUINN, *Money laundering*, in *American Criminal Law Review*, 2006, 43, p. 743.

⁴⁵ Difatti, con i continui e ripetuti emendamenti in senso ampliativo della norma, la fattispecie statunitense può essere considerata "fattispecie aperta" a tutti gli effetti. Sul punto, si sofferma NGAI, *Money laundering*, in *American Criminal Law Review*, 2012, 49, p. 1026 ss.

Ma venendo alla *quaestio* sulla sussistenza del modello normativo dell'autoriciclaggio nell'ordinamento statunitense, a fronte di un dato testuale che non fornisce specifiche indicazioni la dottrina, fin dall'introduzione della fattispecie, non ha mai sollevato seri dubbi sul fatto che anche l'autore dell'*underlying offense* possa rispondere del riciclaggio dei proventi da esso derivanti⁴⁶. A seguire, alcuni casi particolarmente problematici sono passati al vaglio della giurisprudenza americana, che ha ulteriormente specificato ed argomentato la natura assolutamente autonoma della fattispecie di riciclaggio.

Meglio focalizzando il tema, tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza nella notissima vicenda *United States v. Edgmon* del 1991 (vero e proprio *leading case*), che ha rigettato il sospetto che l'imputazione formulata mediante il 18 USC § 1956 fosse – in questo come in molti altri possibili casi – un'aperta violazione della *Double Jeopardy Clause* contenuta nel quinto emendamento della Costituzione americana, clausola sostanzialmente riconducibile al principio di *ne bis in idem* in materia penale. Difatti, nella vicenda in esame, l'imputato veniva accusato sia del reato presupposto (violazione del 18 USC § 658, che punisce la distrazione dei beni gravati da garanzia), sia del reato di riciclaggio, in una sequenza comportamentale in cui l'uno e l'altro appaiono effettivamente costituire la medesima offesa *lato sensu* "distrattiva". I giudici del decimo circuito della Corte d'Appello degli Stati Uniti hanno invece ritenuto possibile qualificare entrambe le condotte delittuose, sfruttando il primo caso davvero problematico – dopo l'introduzione della fattispecie incriminatrice – approdato alle alte Corti per affermare alcuni importanti principi in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio, che verranno poi puntualmente perpetuati dalle pronunce successive⁴⁷.

In quell'occasione, peraltro, la Corte ha ribadito che l'obiettivo della norma è criminalizzare l'attività di riciclaggio che segua quella delittuosa d'origine ma che da essa riesca pur sempre a distinguersi, piuttosto che permettere una forma "alternativa" di incriminazione per l'attività illecita sottesa, come invece la difesa aveva ipotizzato nel caso di specie. Un'argomentazione che qualche anno dopo sarà meglio circoscritta dalla *United States Sentencing Commission*⁴⁸ in un *Report* al Congresso: «il riciclaggio non può essere propriamente addebitato per quelle transazioni "integrate", che sono [già] parte del crimine ad esso sotteso»⁴⁹.

⁴⁶ Tra i pochi specifici riferimenti, SHASHIASHVILI, *Money laundering in the USA criminal law*, in *European Scientific Journal*, 2012, 8, p. 66.

⁴⁷ Ed invero, i giudici americani non hanno mai ritenuto sussistente la violazione del principio di *ne bis in idem*, neppure nelle ipotesi in cui il delitto presupposto risulti strutturalmente vicino a meccanismi di nascondimento dei profitti, come nel caso di frode fiscale o di omissione di comunicazioni obbligatorie di contabilità a organismi pubblici. Cfr. *United States vs. Jackson*, 983, F.2d 757 (1993); *United States vs. Lovett*, 964, F.2d 1029 (1993); *United States vs. Rude*, 88, F.3d 1538 (1996).

⁴⁸ Che è, come noto, l'agenzia governativa che si occupa di definire *guide-lines* che le corti federali dovrebbero seguire per una corretta applicazione del diritto (soprattutto giurisprudenziale) statunitense, e di stimolare il Congresso nell'adozione di misure legislative (www.ussc.gov).

⁴⁹ *United States Sentencing Commission, Report to the Congress: sentencing policy for money laundering offenses*, Settembre 1997, p. 16. Indicazione che però non sempre è stata seguita dai *prosecutors* e dai tribunali federali.

Una portata repressiva dell'esegesi in linea, del resto, con la politica criminale adottata dagli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta in materia di criminalità economica. Ed è in ragione di quest'approccio rigorista che le (poche, per il vero) critiche mosse, sia in termini di eccessiva estensione applicativa della condotta di riciclaggio (fino a concretizzare ipotesi di evidente sovrapposizione con il delitto presupposto, violando così il principio di *ne bis in idem*)⁵⁰, sia in tema di verificabilità dell'accusa sul versante soggettivo⁵¹, non sono mai state appieno recepite, né dalla giurisprudenza, né tantomeno dal Congresso americano in termini emendativi.

4.2. Francia⁵².

Se non è stato difficile definire i contorni dell'autoriciclaggio nel sistema statunitense, anche in virtù di una cultura giuridica – quale quella di *common law* – che tende a prestare particolare attenzione alle realtà criminologiche sottostanti, ed istituzionalmente riempie di contenuto il precetto – avvicinandosi così al caso concreto – per mezzo di una particolare tecnica di formulazione normativa e del noto canone giurisprudenziale dello *stare decisis*, ben altro discorso deve essere fatto per gli ordinamenti europei di *civil law* che ci apprestiamo ad esaminare.

La norma francese, introdotta in una prima forma embrionale connessa ai soli delitti di droga, nel *Code de la santé publique* e ricollocata poi nel 1992 (sotto il titolo dei delitti contro la persona, nella sezione dedicata al traffico di stupefacenti) all'articolo 222 – 38 del *Code pénal*, nel 1996 viene ripresa per formulare, sebbene con differente disciplina e differenti sanzioni, la "generale" condotta di riciclaggio (articolo 324-1 dello stesso codice).

Dunque, già dalla seconda metà degli anni Novanta è possibile rinvenire nell'ordinamento francese la compresenza di due norme: l'una speciale, riguardante precipuamente il traffico di stupefacenti; l'altra generale, riferibile ai proventi derivanti da ogni altra attività delittuosa. Un tale assetto si giustifica in termini meramente procedurali: così facendo, il legislatore ha sottoposto il riciclaggio dei proventi del

⁵⁰ GURULE, *The money laundering control act of 1986*, cit., p. 853. Va però rilevato come la recente dottrina abbia oramai fatto proprie le tesi della giurisprudenza, consolidate sull'assoluta autonomia del riciclaggio rispetto al suo delitto-base, e si sia per ciò disfatta degli approcci più critici sul punto (vd. anche NGAI, *Money laundering*, cit., p. 1034).

⁵¹ LAWRENCE, *Let the seller beware*, cit., p. 837; cfr. anche HARMON, *United States money laundering laws: international implications*, in *New York School Journal of International and Comparative Law*, 1988, 9, p. 14 ss.

⁵² Questa la norma di riferimento, inserita nel codice penale francese: art. 324 - 1. Délit général de blanchiment.

Il riciclaggio è il fatto di facilitare, con ogni mezzo, la giustificazione dell'origine dei beni o dei redditi dell'autore di un crimine o di un delitto che gli abbia procurato un profitto diretto o indiretto.

Costituisce ugualmente riciclaggio il fatto di concorrere ad una operazione di collocazione, di dissimulazione o di conversione del profitto diretto o indiretto di un crimine o di un delitto.

Il riciclaggio è punito con cinque anni di reclusione e 375.000 euro d'ammenda.

narcotraffico allo stesso (e ben più rigido) regime procedurale previsto per i delitti in materia di droga e di delinquenza organizzata⁵³.

Ma soffermiamoci sul dato legislativo di riferimento. L'articolo 324-1, rubricato "Du blanchiment" e configurato come *delitto*⁵⁴, dispone al primo comma la reclusione fino a cinque anni per chiunque faciliti, in qualsiasi modo, l'occultamento dell'origine dei beni o dei redditi dell'autore di un crimine o di un delitto che abbia procurato a questi un profitto diretto o indiretto. Il "supporto al riciclaggio", come la dottrina ha ribattezzato tale condotta, altro non sarebbe che un «rendere il proprio servizio all'autore di un crimine o delitto avvenuto in precedenza, tanto da permettergli la giustificazione menzognera dei profitti»⁵⁵. Il secondo comma punisce con la stessa pena il fatto di *concorrere* ad una operazione di collocamento, dissimulazione o conversione del profitto diretto o indiretto di un crimine o di un delitto. All'evidenza, si recepisce *tout court* la tradizionale suddivisione criminologica delle fasi del riciclaggio, punendo chi colloca nei circuiti dell'economia legale i capitali "sporchi", ovvero ne dissimula l'illecita origine o li converte in capitali apparentemente leciti: sicché, il capoverso abbraccia tutte le possibili operazioni di ingegneria finanziaria e giuridica volte a nascondere l'origine illecita di un crimine o di un delitto.

Occorre a questo punto considerare come il delitto francese di riciclaggio – che, si è visto, non dà specifiche indicazioni testuali circa la punibilità dell'autoriciclatore – si presenta molto più frequentemente mediante le condotte concorsuali tipizzate al secondo comma, mentre quanto descritto nell'*incipit* della norma risulta, almeno sotto il profilo criminologico, una sorta di "specificazione" dei fatti descritti appresso⁵⁶. È quanto ha spinto la dottrina nazionale, da diverse angolature, a domandarsi quale natura assegnare a tale "concorso"; soprattutto, *chi* possa essere definito concorrente nel reato. In particolare, molti autori si sono domandati se, in mancanza di una precisa indicazione della giurisprudenza, il concorrente nel crimine o delitto presupposto possa essere chiamato a rispondere anche del delitto di riciclaggio, concedendo così spazi applicativi da destinare all'incriminazione per *autoblanchiment*.

Invero, a differenza dell'esperienza americana di cui appena si è dato conto, l'ipotesi è qui apparsa fin da subito poco probabile⁵⁷. Anzitutto, per la stretta connessione

⁵³ Si ritiene che la norma speciale di cui all'art. 222-38, per la particolare struttura e la maggiore portata sanzionatoria, continui ad essere maggiormente deterrente nei confronti delle organizzazioni criminali, per lo più dedite ai traffici di droga: da ciò discende l'utilizzo che ancora ne viene fatto sul piano della prassi giudiziaria. Così, PARDON, *Le blanchiment de l'argent et la lutte contre la criminalité axée sur le profit*, in *Revue de Droit Pénal et de Criminologie*, 1992, p. 740.

⁵⁴ Una puntualizzazione di teoria generale del modello sanzionatorio francese è d'obbligo. La qualificazione delle infrazioni si incanala in una distinzione tripartita: *crimes, délits* e *contraventions*, a partire dalla più grave forma di reato. Dispone così l'articolo 111-1 del codice penale francese: "Le infrazioni penali sono classificate, secondo la loro gravità, in crimini, delitti e contravvenzioni".

⁵⁵ STASIAK, *Droit pénal des affaires*, Paris, 2009, p. 143.

⁵⁶ Tanto che alcuni Paesi europei non considerano il delitto se non nella seconda modalità, che può ben inglobare la prima: così LUCAS DE LEYSSAC - MIHMAN, *Droit pénal des affaires*, Paris, 2009, p. 165.

⁵⁷ Sebbene la dottrina più moderna tenda a stemperare le differenze di cultura giuridica tra ordinamenti di *civil law* e *common law* (vd. SACCO - GAMBARO, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2008 (3° ed.), e, più sinteticamente, VARANO, *Civil law e common law: tentativi di riflessione su comparazione e cultura giuridica*, in Id.

con il delitto di ricettazione, considerata – fino al 1996, anno di introduzione della norma riciclatoria – una sorta di incriminazione "indiretta" del riciclaggio di denaro⁵⁸, nonché espressione di una regola ben ancorata ed armonizzata ai principi generali del diritto penale, secondo cui «*le receleur n'est pas le voler*» (il ricettatore non può essere il ladro). In materia di ricettazione è pacificamente impedita l'imputazione nei casi di concorso nell'infrazione principale, e sarebbe dunque logica conseguenza applicare lo stesso principio al delitto di riciclaggio, di stretta derivazione dal delitto di *recel*⁵⁹.

Inoltre, ulteriori ragioni portavano a ritenere implicitamente presente nel sistema il c.d. "privilegio" dell'autoriciclaggio, quale il saldo aggancio della sanzione prevista per il delitto di riciclaggio a quella del reato o dei reati presupposto (una caratteristica che ritroveremo anche appresso, nel sistema svizzero, e che indizia una inscindibile prosecuzione criminosa): difatti, la fattispecie in questione è punita con una reclusione che arriva fino a 5 anni e un'ammenda di notevole entità, ma l'una e l'altra possono essere ulteriormente elevate qualora il crimine o il delitto da cui provengono gli illeciti profitti da riciclare sia astrattamente punibile con una pena superiore a quella prevista per lo stesso delitto di riciclaggio⁶⁰.

Per tali ragioni, prima del 2004 la dottrina francese maggioritaria affermava che, «*in virtù di una interpretazione stricto sensu della legge penale, l'autore dell'infrazione d'origine non può essere riciclatore di se stesso*»⁶¹.

Un assunto però inizialmente smentito da una sentenza del 2004 della Suprema Corte francese riguardante un reinvestimento di profitti derivanti da frode fiscale (un contesto in cui, come si è detto, facilmente ci si rende partecipi o compartecipi sia del reato presupposto che del successivo riciclaggio), ove si afferma che «*la legge è applicabile all'autore di riciclaggio di un profitto derivante da infrazione che lui stesso ha commesso*»⁶². La stessa sentenza precisa che l'ancoraggio della pronuncia (*recte*: dell'autoriciclaggio) è da ricercarsi nel secondo comma dell'articolo 324 – 1, avallando le tesi di quegli autori che immaginavano – in mancanza di una specifica disposizione – non essere elemento ostativo all'autoriciclaggio il termine "concorso", presente appunto nel secondo comma⁶³.

Due iceberg a confronto: le derivate di common law e civil law (Quaderni della rivista trimestrale di diritto e procedura civile), 2007, p. 38 ss.), queste permangono soprattutto sul piano del commento dottrinale: e la dicotomia riciclaggio/autoriciclaggio nei singoli ordinamenti ne è un esempio paradigmatico.

⁵⁸ Si esprimono in questi termini CONTE, *La lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita nel diritto penale francese*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, p. 419; HOTTE - HEEM, *La lutte contre le blanchiment des capitaux*, Paris, 2004, p. 31.

⁵⁹ Così KOUTOUZIS - THONY, *Le blanchiment*, Paris, 2005, p. 110 ss. Sul carattere di autonomia della ricettazione rispetto all'infrazione d'origine si soffermano, in particolare, LARGUIER - CONTE, *Droit pénal des affaires*, Paris, 2001, p. 231.

⁶⁰ L'art. 324 - 4 del *code pénal* dispone infatti che "qualora il crimine o il delitto da cui provengono i beni o i redditi su cui sono state compiute operazioni di riciclaggio è punito con una reclusione superiore a quella disposta dagli articoli 324 - 1 e 324 - 2, il riciclaggio è punito con la pena relativa all'infrazione di cui l'autore [del riciclaggio] abbia avuto conoscenza".

⁶¹ ROBERT - MATSOPOULOU, *Traité de droit pénal des affaires*, Paris, 2004, p. 167.

⁶² Cour de Cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2004, in *Gazette du palais*, Rec. 2004, Jur., p. 1171 ss.

⁶³ Questa pronuncia, infatti, censura espressamente l'interpretazione secondo la quale il sintagma "concorso ad una operazione di collocamento, dissimulazione o conversione" implicherebbe che l'autore del riciclaggio

La sentenza stravolge così quell'identità di trattamento applicativo con la ricettazione, dato fino ad allora per certo ⁶⁴.

Quattro anni più tardi, nel 2008, la Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi ancora su un riciclaggio di capitali originati da frode fiscale, ribadisce i principi precedentemente espressi. Ma non solo: la Corte volutamente omette di distinguere tra le due modalità di riciclaggio previste nel primo e secondo comma, apoditticamente affermando che «l'articolo 324 – 1 del codice penale è applicabile all'autore di riciclaggio del prodotto di una infrazione che ha lui stesso compiuto»⁶⁵. Si delinea così una posizione ancor più ambigua: la distinzione tra condotte che la norma fa al suo interno, anche sulla scorta di una possibile complementarietà tra di esse, non è (più) dirimente ai fini della configurazione dell'autoriciclaggio, perchè possono agevolmente interscambiarsi e l'una comprendere l'altra ⁶⁶. In definitiva, si dichiara applicabile (nel suo complesso) l'art. 324 – 1 del *Code pénal* all'autore del reato d'origine, il quale sarà anche considerato *blanchisseur* nel momento in cui compie operazioni di riciclaggio sul prodotto del reato da lui stesso commesso.

Per completezza (ma anche perché la tematica è stata trattata, come pure sarà trattata in seguito), va sottolineato che la Cassazione – in particolare nella pronuncia del 2008 – ha voluto profilare una interpretazione particolarmente estensiva della norma. Secondo i giudici, l'art. 324 – 1 del codice penale non imporrebbe che il delitto presupposto sia accertato in sede giudiziale, essendo sufficiente che ne siano stabiliti gli elementi costitutivi ⁶⁷: che sia cioè raggiunta, proprio come sancito dalla giurisprudenza italiana, una prova "logica" anziché quella giuridica, ben più rigorosa⁶⁸.

Secondo alcuni autori, le tesi espresse dalla Cassazione ⁶⁹ altro non sarebbero che la presa di coscienza che *in primis* le Convenzioni più importanti in materia di riciclaggio

sia un terzo rispetto all'autore del delitto principale. Così LUCAS DE LEYSSAC - MIHMAN, *Droit pénal des affaires*, cit., p. 162.

⁶⁴ Indicativo, a tal proposito, un autorevole commento alla sentenza: «senza dubbio bisognerà attendere ancora qualche tempo per vedere se la chambre criminelle mantiene per l'avvenire una tale posizione» (OTTENHOF, *Chronique de jurisprudence. Infractions contre les biens*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2004, p. 350).

⁶⁵ Cour de Cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, in *Gazette du palais*, Rec. 2008, Jur., p. 1898 ss.

⁶⁶ Così LUCAS DE LEYSSAC - MIHMAN *Droit pénal des affaires*, cit., p. 164.

⁶⁷ Infatti, l'aver sancito l'autoriciclaggio all'interno dello strettissimo – e problematico – rapporto tra frode fiscale e riciclaggio dirime anche lo spinoso problema del nesso di derivazione tra reato e denaro: il delitto di *blanchiment* necessita soltanto che siano rilevati gli elementi costitutivi di un crimine o di un delitto che abbia precedentemente procurato al suo autore un profitto, poco importa quanto diretto esso sia, e che natura esso abbia. Il fulcro del problema pertiene, come evidente, al c.d. "profitto di riflesso" che la frode fiscale procura: un profitto che il modello francese considera – ai fini dell'applicazione della norma sul riciclaggio – anche se "indiretto", dal momento che i redditi oggetto del riciclaggio risultano già nella disponibilità dell'autore prima della perpetrazione del delitto fiscale.

⁶⁸ Un problema che è ben messo in luce, con l'enumerazione dei principi di garanzia violati, da PARIZOT, *La responsabilité pénale à l'épreuve de la criminalité organisée. Le cas symptomatique de l'association de malfaiteurs et du blanchiment en France et en Italie*, Paris, 2010, p. 138 ss.

⁶⁹ In linea di massima, la giurisprudenza francese (vd. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2012, in *Gazette du palais*, Rec. 2012, Jur., p. 2421) considera il riciclaggio come "qualcosa di più" rispetto ad una mera tappa dell'*iter criminis* e ritiene integrato il delitto (e operativo l'autoriciclaggio) nel momento in cui la qualificazione di complice o autore dell'infrazione d'origine e quella di autore di riciclaggio siano

(Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna, 1988; Convenzione del Consiglio d'Europa di Strasburgo, 1990) permettono – ma non obbligano – di rompere l'ortodossia del divieto di cumulo di infrazioni, quella "base" e quella "conseguente", a fini di un più efficace contrasto del fenomeno ⁷⁰.

Nondimeno, al netto di qualche voce favorevole ⁷¹, la dottrina maggioritaria ha rilevato le evidenti criticità sul piano delle garanzie. In particolare, si è ritenuto leso il principio di legalità – espresso nell'art. 7 CEDU e all'art. 111-3 *code pénal*, ove si dispone che "nessuno può essere punito per un crimine o un delitto i cui elementi non sono definiti dalla legge" – nella sua declinazione di stretta interpretazione della legge penale.

Come si è detto, infatti, la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione suggerisce che il secondo capoverso dell'art. 324 – 1 possa essere riferito anche al riciclatore di suoi stessi profitti. Eppure, ivi si sanziona "il fatto di apportare un concorso ad una operazione di collocazione, di dissimulazione o di conversione del profitto diretto o indiretto di un crimine o di un delitto"; ed apportare un concorso, com'è stato affermato, «significa che una terza persona aiuta un'altra»⁷².

Insomma, solo a un terzo può essere imputato il concorso ad una operazione di riciclaggio, ed una lettura più ancorata al dettato normativo avrebbe indotto a ritenere che dissimulare o convertire il profitto di un proprio misfatto non costituisce "un concorso ad una operazione di collocazione, di dissimulazione o di conversione". È dunque criticata la forzatura esegetica della norma, la quale delinea una interpretazione potenzialmente incompatibile con il principio di *ne bis in idem*⁷³.

riconducibili a fatti diversi commessi in momenti differenti; ed infatti, tutto verte sul sostanziale *quid pluris* (in termini ontologici e di disvalore del fatto) che le condotte di "collocazione", "dissimulazione" e di "conversione" esprimono rispetto al delitto presupposto. Argomentazioni condivise dalla dottrina maggioritaria: cfr. LUCAS DE LEYSSAC - MIHMAN, *Droit pénal des affaires*, cit., p. 161.

⁷⁰ In questo senso WALTHER, *Réflexions sur le jeu d'infractions de conséquence inspirées par l'actualité du droit pénal français et allemand*, in *Revue pénitentiaire et de droit pénal*, 2009, p. 491; CUTAJAR, *Le blanchiment*, cit., p. 49.

⁷¹ Ad es., HUCHET, *Précision et confirmation concernant les contours du délit de blanchiment des capitaux*, in *Gazette du palais, Jur*, 2008, p. 1901, ha salutato con (parziale) favore l'introduzione per via giurisprudenziale dell'autoriciclaggio, definendo la soluzione proposta come una «prova di pragmatismo».

⁷² MATSOPOULOU, *L'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise*, in *La semaine juridique*, 2004, 21 - 22, p. 959.

⁷³ *Ibidem*. Sul punto, altro autore ribadisce che appare perlomeno impervio quel percorso argomentativo grazie al quale il secondo comma viene riferito al concorrente nel reato presupposto; piuttosto, è detto, «il campo di applicazione dell'incriminazione per riciclaggio nei confronti dell'autore dell'infrazione principale deve restare circoscritto al primo comma dell'art. 324-1 del codice penale» (CUTAJAR, *Le blanchiment: une infraction générale, distincte et autonome*, in *Recueil Dalloz*, 2008, p. 1589). Cfr. inoltre OTTENHOF, *Chronique de jurisprudence*, cit., p. 352; WALTHER, *Réflexions sur le jeu d'infractions*, cit., p. 491 ss.

4.3. Svizzera⁷⁴.

L'analisi della tutela penale adottata nel modello elvetico assume rilevanza anche per la particolare conformazione del suo ordinamento giuridico. Esso, infatti, non può certo dirsi di *common law*, dacché la relativa tradizione giuridica si fonda sulle codificazioni e sul ruolo preminente assegnato al diritto positivo; ma, allo stesso tempo, si ritaglia un perimetro di assoluta autonomia nel contesto europeo di *civil law*, per una ragione immediatamente percepibile: la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, e non è dunque soggetta alle indicazioni – talvolta, alle imposizioni – di questa struttura sovranazionale. Tale sostanziale indipendenza ha permesso allo Stato elvetico di assumere un ruolo pionieristico e trainante nell'elaborazione di strumenti atti a contrastare comportamenti criminosi nel settore finanziario. Ed infatti, una tipologia di "blanchiment de l'argent" non esclusivamente legata ai proventi del narcotraffico venne approntato già nel 1990, pur inserendosi nel più ampio contesto della collaborazione internazionale finalizzata alla lotta al crimine organizzato, concretizzatasi nella già esaminata Convenzione ONU di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988.

Con la Legge federale del 23 marzo 1990 viene dunque introdotta nel codice penale svizzero la fattispecie di riciclaggio di denaro (art. 305 *bis*), la quale punisce con una pena detentiva fino a tre anni "chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (o da un delitto fiscale qualificato)".

Venendo alla struttura del reato, la prima, ineludibile considerazione è che ci si trova questa volta innanzi ad una fattispecie penale modellata sul favoreggiamento⁷⁵: il riciclaggio è considerato dall'ordinamento svizzero come una forma di complicità *post delictum*, in un assetto che identifica nel riciclaggio un "mero" ostacolo agli interessi della giustizia⁷⁶. Un dato che, come si è avuto modo di appurare, stride con le soluzioni adottate in altri Paesi europei, ove si fa discendere la punibilità dal fenotipo della

⁷⁴ Questa la norma di riferimento, contenuta nel codice penale svizzero: Art. 305-*bis* - Riciclaggio di denaro. *Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.*

⁷⁵ E lo si può ben vedere dalla collocazione nel codice penale: nel Titolo XVII, dedicato ai crimini e delitti contro l'amministrazione della giustizia. Su ciò si sofferma BERNASCONI, *Riciclaggio: le soluzioni svizzere*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, p. 160.

⁷⁶ Va a questo punto segnalato che una parte della dottrina nostrana ha propugnato l'esistenza dello stesso interesse tutelato anche con riferimento al delitto di riciclaggio italiano *ex art. 648-bis c.p.*: ciò è messo in evidenza da MANES, *Riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti* (voce), in Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, p. 5230; MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sin all'ordine pubblico ed all'ordine economico*, in Id. (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, p. 53 ss; CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648 bis c.p.)*, in Cappa - Cerqua (a cura di), *Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, p. 55: quest'ultimo autore, mettendone in luce la particolare natura di reato-ostacolo, gli assegna un ruolo preminente tra i delitti i cui beni tutelati siano l'amministrazione della giustizia.

ricettazione, più adatto a considerare atteggiamenti criminosi di natura economico – patrimoniale.

Per una (quasi) logica conseguenza, il novero dei *predicate crimes* è particolarmente vasto, perché si allarga fino a ricomprendere tutti i reati posti al di sopra di un certo livello di gravità; ovvero, tutti quei reati che la legge penale svizzera configura come *crimini*⁷⁷. Ciò comporta una sanzione per il riciclaggio circoscritta ad un modesto limite di tre anni perché, essendo qualificato quest'ultimo come *species* del favoreggiamento, il reato "favorito" deve necessariamente (nell'ottica del legislatore svizzero) essere più grave: ecco il motivo per cui il riciclaggio è configurato come *delitto*, mentre il reato-base come *crimine*⁷⁸.

Orbene, riflettendo sulla struttura entro cui è stato inserito il delitto di riciclaggio, e considerando l'assenza di un riferimento espresso alla punibilità dell'agente che sia concorso nel reato-base, anche in questo caso l'autoriciclaggio non sembrerebbe configurabile. Se infatti è dal favoreggiamento che la norma discende, allora – esattamente come accade per quest'ultimo – non ci si può rendere colpevoli di riciclaggio se si è al contempo autori dell' *infracction* principale.

Parallelamente, in mancanza di una specifica disposizione, risulterebbe arduo percorrere la tesi per cui la notevole anticipazione della tutela penale che la fattispecie svizzera importa (come d'altronde risulta dal pericolo astratto che la norma sembra richiedere per la propria configurazione, ma anche dal dolo eventuale quale sufficiente gradiente di colpevolezza) sia suscettibile di essere accostata all'imputazione principale per il crimine presupposto. D'altro canto, però, e su un diverso piano, escludere la rilevanza dell'autoriciclaggio vorrebbe dire non tenere conto delle peculiarità riferibili all'ordinamento svizzero ed al suo sistema economico-finanziario, che tende ad attrarre cospicui capitali esteri, spesso proventi di attività illecite⁷⁹.

⁷⁷ Epperò, come si è visto nella nota che riporta l'attuale testo del reato elvetico, accanto a questi oggi campeggia la locuzione di "delitto fiscale qualificato", inserito (assieme al comma 1-bis, che specifica cosa debba intendersi per delitti "qualificati") nel 2014 per rispondere alle sollecitazioni internazionali circa l'inserimento tra i delitti-base di quelli fiscali. Vd. CASSANI, *L'extension du système de lutte contre le blanchiment d'argent aux infracctions fiscales: Much Ado About (Almost) Nothing*, in *Revue suisse de droit des affaires et du marché financier*, 87, 2015, p. 78 ss.

⁷⁸ La Svizzera ha infatti adottato, sulla scorta del modello francese, la classificazione tripartita dei reati, ed il riciclaggio è stato qualificato, al pari di molti altri delitti di tipo economico, come *delitto*, reato cioè di "media" gravità. Amplius BERNASCONI, *Diritto penale economico svizzero: le revisioni recenti*, in *Cass. Pen.*, 1995, p. 2326; Id., *Forme di riciclaggio in Svizzera. Casistica giudiziaria*, in *Vigilanza bancaria e riciclaggio*, Lugano, 1992, p. 90.

⁷⁹ Come noto, le attività di riciclaggio, tendenti alla "bancarizzazione" – e ci riferisce qui alle attività di riciclaggio poste in essere sempre più frequentemente mediante trasferimenti "schermati" da un conto corrente ad un altro, passando da uno Stato ad un altro, in modo da confondere il *paper trail*, la traccia che conduce all'origine del denaro – hanno reso la Svizzera ed il suo sistema bancario permeabile, "aperto" rispetto a fenomeni di criminalità economica. Un tale quadro criminologico è descritto ampiamente in CASSANI, *L'internationalisation du droit pénal économique et la politique criminelle de la Suisse: la lutte contre le blanchiment de l'argent*, in *Journée des juristes suisses 2008*, Basel, 2008, p. 233 ss. In ANTENEN, *Problématique nouvelle relative à la poursuite pénale du blanchissage d'argent, à la confiscation et au sort des avoirs confisqués*, in *Revue pénale suisse*, 1996, 45, p. 42 ss. sono invece mirabilmente esplicate le tre fasi del riciclaggio (*placement, empilage e integration*) e si rileva come la Svizzera ben si presta, in particolare, ai meccanismi della seconda

A tal proposito, è apparsa significativa la formulazione del terzo comma, sempre dell'art. 305 bis: "l'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purchè costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto", tanto che gli interpreti svizzeri ne hanno sposato una esegesi estensiva⁸⁰: ai fini della punibilità del riciclaggio, ed *a prescindere* da chi abbia commesso il delitto presupposto, va considerato anche il reato perpetrato fuori dai confini del Paese, definendo così un meccanismo di doppia punibilità. A detta della giurisprudenza, in particolare, questa disposizione riesce distintamente configurare un'ipotesi speciale di autoriciclaggio.

Se così, come gli aspetti specifici di un istituto si rifanno sempre ai suoi caratteri generali, nel pensiero dei giudici svizzeri è indubbio che il legislatore non abbia voluto impedire l'allocazione dell'autoriciclaggio nel sistema penale elvetico. Ed anzi, abbia predisposto – pur con qualche ambiguità letterale – un sistema di *doppia punibilità*, che ha quale suo perno la norma di cui all'art. 305-bis⁸¹.

Alcuni autori sostengono, invero, una limitazione applicativa della fattispecie ai soli casi di appartenenza del soggetto riciclatore ad una organizzazione criminale, di istigazione e complicità nel crimine presupposto (conformemente al modello differenziato adottato in tema di concorso di persone, e nello specifico agli artt. 24 e 25 del codice penale svizzero) e di fatto commesso all'estero⁸², ma questa tesi, seppur suggestiva, non sembra ricevere conferma alcuna; è, invece, nettamente smentita dall'interpretazione della norma ad opera della giurisprudenza, secondo cui, oramai unanimemente, «non è necessario sapere chi ha commesso il crimine. Può essere un membro della banda di cui il riciclatore fa parte (egli può anche aver partecipato al crimine, come coautore, istigatore o complice) o lo stesso riciclatore. In simili ipotesi, non si può ammettere che, per principio, non sia possibile reprimere il riciclaggio con il pretesto che il suo autore è anche l'autore del crimine da cui si originano i capitali»⁸³.

In definitiva, si può affermare che l'autoriciclaggio è una possibile sfaccettatura applicativa del delitto di riciclaggio resa possibile anche (e soprattutto) grazie ad una formulazione letterale volutamente imprecisa, che ha lasciato alla giurisprudenza notevoli margini di interpretazione, sfruttati come si è visto in senso ampliativo⁸⁴.

fase del processo di riciclaggio, durante la quale si fanno transitare i capitali in istituti bancari che ne permettano l'"integrazione" nel sistema economico internazionale.

⁸⁰ ANTENEN, *Problématique nouvelle*, cit., p. 45.

⁸¹ Sull'interpretazione proposta dalle corti svizzere cfr. CASSANI, *Crime ou delits contre l'administration de la justice*, in *Commentaire du droit penal suisse*, in Schubarth (a cura di), Berna, 1996, p. 76 ss.

⁸² SCHMID, *I problemi di applicazione della norma penale sull'insider trading e la fattispecie penale del riciclaggio di denaro*, in AA.VV., *Vigilanza bancaria e riciclaggio*, Lugano, 1992, p. 68 ss.

⁸³ Sentenza del 21 settembre 1994 del Tribunale Federale, 120 IV 323. Un tale schema d'imputazione della fattispecie verrà mantenuto nelle seguenti pronunce e sostenuto dalla dottrina maggioritaria. Per tutti, cfr. CASSANI, *L'internationalisation du droit pénal économique*, cit., p. 314 ss. Del resto, traspare dallo studio della genesi dei testi in questione che il legislatore svizzero del 1990 ha voluto affidare alla giurisprudenza tutta una serie di questioni, implicite o esplicite, rimaste irrisolte. Cfr. *Messaggio a sostegno di una modifica del Codice Penale svizzero* del 12 giugno 1989, pubblicato sul *Foglio federale* n. 28 del 18 luglio 1989, p. 857 ss.

⁸⁴ «È indiscutibile che i termini utilizzati dal legislatore nell'articolo 305 bis sono molto imprecisi e il margine di interpretazione lasciato alla giurisprudenza molto ampio. Trattandosi di una norma penale questa imprecisione è molto criticabile» (LOMBARDINI, *La lotta contro il riciclaggio: la direttiva europea del 10 giugno 1991 e l'esperienza svizzera*,

Va comunque posto in risalto il profilo sanzionatorio della norma. Sul piano assiologico, se una critica può essere mossa alla fattispecie di riciclaggio ed alla (implicita) relativa sussistenza dell'autoriciclaggio, essa può essere formulata, in relazione alla necessaria determinatezza della legge penale⁸⁵, non tanto in relazione al principio di *ne bis in idem*. Stante appunto la particolare mitezza delle pene previste per il riciclaggio e la sua classificazione come *delitto*, e la considerazione dei soli *crimini* quali *predicate offences*, applicando la (piuttosto favorevole) disciplina sul concorso di reati prevista all'art. 49 del codice penale svizzero ne risulta, per il nascondimento dell'origine delittuosa di un bene, una sanzione coerente sul piano delle garanzie, perché non troppo elevata: di fatto, pari a quella prevista per il *crimine* (quale reato precedente) e discrezionalmente aumentata, secondo il prudente apprezzamento del giudice.

4.4. Spagna⁸⁶.

Come già si è visto per altri ordinamenti, anche la Ley Orgánica 1/1988, prima vera risposta al fenomeno del riciclaggio di denaro da parte del legislatore spagnolo, ha il dichiarato obiettivo politico-criminale di eliminare i benefici economici derivanti dal traffico di droga. Essa ha introdotto nel codice penale, con l'art. 546 *bis f*), una norma⁸⁷ per mezzo della quale si condanna colui che riceve, acquista o utilizza, per sé o per terzi, proventi derivanti da questa specifica attività illecita.

in *Cass. Pen.*, 1993, p. 2686). Va comunque rilevato come il *deficit* di determinatezza che non consente una agevole selezione delle condotte punibili affligga numerose altre norme penali connesse a fenomeni di criminalità economica, oltre quella sul riciclaggio di capitali. Per esempio, la nostra dottrina ha da tempo segnalato come nel sistema svizzero poco determinata e tassativa risulti anche l'importante norma che punisce l'infedeltà patrimoniale (art. 158 del codice penale); al riguardo, cfr. FOFFANI, *Infedeltà patrimoniale in diritto comparato* (voce), in *Dig. Disc. Pen.*, VI, Torino, 1992, p. 414 ss.

⁸⁵ Potrebbe dunque ravvisarsi, in questo senso, una violazione del principio di *legalità* espresso all'articolo 1 del codice penale svizzero, secondo cui "Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena", e della *tipicità* della legge quale suo corollario tecnico-normativo. Una riflessione che oggi acquista un maggior valore, alla luce della centralità che via via assume – nel quadro delle garanzie dei singoli Stati aderenti – il principio di *legalità* espresso all'articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata dalla Svizzera nel 1974.

⁸⁶ Questa la norma di riferimento, contenuta nel codice penale spagnolo. Art. 301 - Blanqueo de capitales. *Colui che acquista, possiede, utilizza, converte o trasmette beni, sapendo che questi trovano origine in una attività delittuosa, commessa da lui stesso o da una terza persona, o realizza qualsiasi altro atto per occultare la loro provenienza illecita, o per dare aiuto a colui che abbia partecipato al reato a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle sue azioni, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa corrispondente a tre volte il valore dei beni.*

⁸⁷ La norma venne infatti ispirata dai lavori preparatori della Convenzione di Vienna, che da lì a poco avrebbe visto la luce, e rappresentava una risposta alle numerose critiche degli altri Paesi sulle blande politiche anti-droga vigenti allora in Spagna. Così DÍEZ RIPOLLÉS, *Los delitos relativos a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas*, Madrid, 1989, p. 55. Cfr. anche ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, *El delito de blanqueo de capitales*, Madrid, 2000, p. 157. Invero, durante la vigenza di questa fattispecie sono state avanzate molte critiche per la mancata formulazione autonoma del delitto: si veda, ad es., DÍEZ RIPOLLÉS, *El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el Ordenamiento penal español*, in *Actualidad penal*, 32, 1994, p. 594 ss.

Ben più incisivo, invece, il *novum* di cui alla Ley Orgánica 8/1992, che introduce l'art. 344 *bis* c.p., con cui si è voluto recepire ed applicare – dopo la ratifica da parte della Spagna, intercorsa nel 1990 – i dettami del legislatore internazionale in tema di riciclaggio contenuti nella Convenzione di Vienna.

Si è trattato, invero, di un recepimento piuttosto acritico, tanto che secondo alcuni la riforma del 1992 ha rappresentato una vera e propria "colonizzazione giuridica"⁸⁸. Vi sono punti della stessa Convenzione che vengono tradotti e trascritti in maniera quasi letterale: alla lettera h) della norma si traspone, addirittura per intero, la definizione di riciclaggio avanzata in sede sovranazionale. Da tale scelta sono derivate conseguenze di non poco momento.

Anzitutto, punendo "colui che converte o trasferisce beni sapendo che gli stessi derivano da uno dei delitti [riguardanti il traffico di droga] indicati negli articoli precedenti, o realizza un atto di partecipazione in tali delitti, con l'obiettivo di occultare o nascondere l'origine illecita dei beni o di aiutare il partecipe nella commissione di tali delitti a eludere le conseguenze giuridiche delle sue azioni", si incrimina pianamente la condotta di autoriciclaggio⁸⁹. D'altronde, il riferimento testuale è esplicito: il realizzare "un atto di partecipazione in tali delitti" non può che indicare l'eventuale concorso nei delitti-base (legati al narcotraffico) da parte del riciclatore⁹⁰.

Lo schema normativo appena visto è però interamente soppiantato nel 1995 dalla integrale rielaborazione del *código penal* e dalle fattispecie (nuovamente tipizzate) in esso contenute. Tra queste, all'art. 301 figura il *generale* – perché non più legato a specifici reati, come lo era l'abrogato art. 344 *bis* c.p. – delitto di riciclaggio di capitali, che punisce chi "acquista, converte o trasmette beni, sapendo che questi siano stati generati da un delitto grave, o realizza qualsiasi altro atto per occultare o nascondere la sua origine illecita, o per aiutare la persona che abbia partecipato alla commissione dell'illecito ad eludere le conseguenze legali delle sue azioni". Come taluno ha giustamente rilevato, la riforma adotta la medesima struttura descrittiva del vecchio art. 344 *bis*⁹¹, complicando però il lavoro dell'interprete, essendosi omissivo qualsiasi riferimento esplicito alla possibilità dell'autoriciclaggio (presente, invece, nella suddetta norma). Si tratta, com'è

⁸⁸ DÍEZ RIPOLLÉS, *El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas*, cit., p. 595.

⁸⁹ Una scelta aspramente criticata dalla dottrina, che non ha mancato di far notare l'incoerente difformità di trattamento con la ricettazione, cui fino ad allora era stato strettamente legato il riciclaggio. Vd. BLANCO LOZANO, *El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el Ordenamiento penal español*, in AA. VV., *Comentarios a la legislación penal*, XVII, Madrid, 1996, p. 90 ss.

⁹⁰ Così FABIAN CAPARROS, *Consideracion de urgencia sobre la Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código penal*, in *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, 2, 1993, p. 605.

⁹¹ FARALDO CABANA, *Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código penal de 1995*, in *Estudios penales y criminológicos*, XXI, 1998, p. 123 ss. A tal proposito va segnalato il pensiero di un altro autore, secondo cui le distinte modalità di attuazione della condotta di riciclaggio ex art. 301 rappresentano una sintesi alquanto imperfetta e mal riuscita delle norme presenti nel precedente codice penale, a causa della profonda eterogeneità di queste. La dottrina ha inoltre rimproverato la scarsa portata innovativa della norma, che si limita ad un'opera di mera traduzione dei provvedimenti adottati in sede internazionale senza sforzarsi di adattare il delitto di riciclaggio alle peculiarità dell'ordinamento spagnolo: vd. BLANCO CORDERO, *El delito de blanqueo de capitales*, Pamplona, 1997, p. 214.

stato affermato, di «una autentica contraddizione normativa»⁹², ponendo non irrilevanti problemi interpretativi quella norma generale che non abbia inglobato gli espressi meccanismi punitivi della figura speciale da cui rampolla.

Con un ulteriore passaggio, otto anni dopo, per mezzo della Ley Orgánica 15/2003 il legislatore ha deciso di aprire la fattispecie derivanti da *qualsiasi* delitto⁹³, e nel 2010 (con la Ley Orgánica 5/2010)⁹⁴ ha sia sostituito il termine "delitto" con "attività delittuosa"⁹⁵, sia introdotto la specifica indicazione della punibilità per condotte di autoriciclaggio.

Invero, la giurisprudenza di legittimità, fino a quest'ultimo, decisivo intervento normativo, è sembrata oscillare, senza approdare ad un principio che presentasse una qualche certezza dogmatica⁹⁶. In linea di massima, la Suprema Corte spagnola tendeva ad interpretare di volta in volta la norma, ed a postulare o meno l'autoriciclaggio a seconda dei beni giuridici che il delitto presupposto ledeva o poneva in pericolo, oppure avendo riguardo alla vicinanza strutturale tra i reati. Per esemplificare, era normalmente applicata la sanzione prevista per il delitto di riciclaggio se la previa attività delittuosa fosse riferibile al traffico di droga (anche tenendo conto del travagliato *iter* legislativo del riciclaggio)⁹⁷; con maggiore difficoltà si condannava invece nel caso di delitto fiscale. Un assetto pretorio che viene in qualche modo convalidato con l'espressa introduzione dell'autoriciclaggio.

Ricapitolando, la Ley 10/2010 innova la norma su tutta una serie di profili, tra i quali va rilevato: sul campo del reato presupposto, un "passaggio" dal *delitto*, avente pena superiore a tre anni, ad una *qualsiasi attività delittuosa*, non essendo più necessaria una formale condanna ma soltanto un accertamento fattuale dell'origine illecita dei beni (un punto che è stato toccato più volte, nel corso della ricerca); sul piano della condotta materiale, diviene punibile – oltre all'acquisto, la conversione e la trasmissione del bene

⁹² Díez RIPOLLÉS, *El blanqueo de capitales*, cit., p. 607.

⁹³ Il passaggio dai delitti *gravi* ai meri delitti non è di poco conto: i primi sono, sulla base di una lettura combinata degli artt. 13 e 33 del codice penale spagnolo, quei delitti puniti con una reclusione superiore a cinque anni, i secondi invece quelli puniti con pena superiore ai tre anni.

⁹⁴ L'una e l'altra sono leggi di riforma complessiva dell'intero codice spagnolo, che il legislatore appronta con cadenze quasi regolari per adeguare il versante penale dell'ordinamento giuridico all'evoluzione sociale ed economica. Ed è singolare che ad ogni riforma di sistema corrisponda sempre un "aggiustamento" del delitto di riciclaggio.

⁹⁵ Quasi superflua la considerazione in base alla quale il legislatore avrebbe effettuato la sostituzione terminologica per permettere alla fattispecie di abbracciare condotte di stampo contravvenzionale, includendo anche quei reati (*faltas*) puniti con le pene più miti previste dall'ordinamento penale; ciò, evidentemente, implica «un enorme ampliamento dell'ambito di questo delitto» (MUNOZ CONDEZ, *Derecho penal. Parte especial*, Valencia, 2010, p. 517).

⁹⁶ Specchio di una generalizzata confusione anche della dottrina sembra essere il contributo di CALDERON CEREZO, *Análisis sustantivo del delito: prevención y represión del blanqueo de capitales*, in AA.VV., *Prevención y represión del blanqueo de capitales*, cit., p. 274, nel quale se da un lato è detto che «a nostro parere sono esclusi gli autori ed i partecipi nel delitto da cui i beni derivano», dall'altro, subito dopo, che «non risulta facile dal punto di vista dogmatico sostenere l'impunità».

⁹⁷ Si consideri ad es. Tribunal Supremo, sentenza del 17 settembre 2010, n. 7499: «non c'è alcun tipo di ostacolo per la punibilità del delitto di autoriciclaggio, giacché ci si trova di fronte a due delitti differenti: traffico di droga e riciclaggio di denaro in concorso materiale».

(attività, in definitiva, tipiche di una condotta di riciclaggio) – anche il *mero* possesso ed utilizzo; si include infine, per l'appunto, lo schema dell'autoriciclaggio e gli si conferisce rilevanza penale, giacché adesso i beni oggetto del reato "trovano origine in una attività delittuosa, commessa da lui stesso o da una terza persona": ovverosia, dall'autoriciclatore o dal riciclatore.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, abbiamo visto che la Suprema Corte spagnola si è comunque procurata di tracciare dei confini applicativi, elaborando una vera e propria casistica in tema di autoriciclaggio: e si tratta di una operazione di assestamento giurisprudenziale ancora *in itinere*⁹⁸. Si è quindi preferito rivalutare la tesi di quegli autori che, quando ancora non v'era nel dettato della norma alcuna indicazione a riguardo, sostenevano la punibilità solo in casi specifici, individuabili sulla scorta degli elementi strutturali delle fattispecie: dei beni giuridici tutelati dal reato-base e da quello, susseguente, di "ripulitura"⁹⁹.

Tali mitigazioni giurisprudenziali (che tendono ad evitare conseguenze applicative irragionevoli, innalzando, se del caso, a vero e proprio criterio-guida dell'interpretazione il principio di offensività) sono state spalleggiate dalla dottrina, giunta ad una stessa conclusione: la norma deve essere interpretata in maniera "teleologicamente ristretta", in ragione del *principio de intervención mínima*. Solo così, può evitarsi l'elisione del principio di *ne bis in idem*. Tutto ruota sulla natura autonoma che può assumere talvolta il riciclaggio; «*solo quando la ripulitura dei beni esprime certi caratteri qualitativi e quantitativi può parlarsi appropriatamente di un illecito autonomo, dotato di un contenuto materiale proprio, che deve essere punito indipendentemente da chi sia il soggetto attivo*»¹⁰⁰.

⁹⁸ Da ultimo, cfr. Tribunal Supremo, sentenza del 19 maggio 2015, n. 286, il cui contenuto è rinvenibile in www.abogacia.es: si tratta di una sentenza significativa perché da un lato dirime lo specifico problema di concorso materiale tra reato previo e reato susseguente posto all'attenzione dei giudici, ma dall'altro conferma che «*la doctrina jurisprudencial de la Sala no ha sido unívoca en la dirección interpretativa del autoblanqueo*».

⁹⁹ Questo criterio giurisprudenziale non scioglie tuttavia i nodi interpretativi supposti: tanto che la sua adozione comporterebbe, ad esempio, la piana attitudine del delitto fiscale, nonostante la natura controversa dei suoi profitti, a poter essere illecito previo del riciclaggio di capitali (*ex plurimis*, Tribunal Supremo, sentenza n. 974 del 5 dicembre 2012, con nota di HUETE NOGUERAS, *Análisi de la doctrina jurisprudencial en torno a la idoneidad del delito de defraudación tributaria como presupuesto del delito de blanqueo de capitales*, in *Revista jurídica*, 10, 2013, p. 7 ss.). Si segnala, a riguardo, che BLANCO CORDERO, *El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales*, in *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, 13, 2011, p. 20, non vede alcuna stortura dogmatica nell'incontro tra delitto fiscale e riciclaggio, purchè la quota evasa non costituisca una mera infrazione tributaria, ma superi la soglia quantitativa prevista, che la renda penalmente rilevante: «*verifichiamo che la quota evasa sia un bene che derivi da un delitto, e se così può costituire oggetto materiale idoneo del delitto di riciclaggio di cui all'art. 301*». Si veda anche l'argomentazione contenuta in ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, *El delito de blanqueo de capitales*, cit., p. 176; l'autore propone, nel caso concreto, una interpretazione della norma teleologicamente orientata, nel senso che l'omogeneità applicativa con la ricettazione rileverebbe soltanto nel momento in cui la condotta dell'agente non sia così pervasiva da mettere in discussione beni superindividuali quali l'integrità e la concorrenza del mercato (incidendo, pertanto, sul terreno socioeconomico).

¹⁰⁰ Berdugo Gómez De La Torre - Fabián Caparrós, *La "emancipación" del delito de blanqueo*, cit., p. 1923.

Rimangono però le evidenti criticità in punto di determinatezza della norma, che si riflettono ovviamente sulla tematica del soggetto attivo del reato. D'altronde, il legislatore, nel passaggio emendato del 2010, avrebbe dimostrato un allarmante lassismo tecnico-giuridico, e «*forzato gravemente la logica interna di una figura che deriva dalla ricettazione, e non dalla compartecipazione o dalla complicità nel delitto*»¹⁰¹: a ciò, in qualche misura, la giurisprudenza ha posto rimedio.

5. Tecniche di formulazione del delitto: uno sguardo di insieme.

L'analisi dei modelli normativi dell'autoriciclaggio, per come si manifestano nell'ordinamento statunitense, francese, svizzero e spagnolo muove, necessariamente, alcune considerazioni, dalle quali poi andranno sviluppate quelle conclusive.

In prima battuta, merita attenzione il raffronto delle fattispecie sul piano della tecnica normativa. Sul punto, l'osservazione del complesso sviluppo dell'autoriciclaggio – dalle fonti pattizie alle primigenie formulazioni normative (spesso riferibili al solo contrasto del narcotraffico), passando per articolati progetti di riforma e pronunce giurisprudenziali normopoietiche, additive di una regola non espressa dal legislatore – mette in rilievo la particolare importanza che ricoprono le fonti in questa tematica: tanto quelle sovra-statali (le Convenzioni), tanto quelle interne all'ordinamento (la "storica" radice tipologica del delitto: favoreggiamento o ricettazione).

Ed invero, le quattro norme nazionali sul riciclaggio di capitali illeciti presentano diversi processi di derivazione "interna". In particolare, l'art. 305 *bis* c.p. elvetico è stato "scavato" nel *genus* del favoreggiamento, mentre l'art. 324 – 1 del *code pénal* segue la fattispecie-madre della ricettazione¹⁰², e ciò ha non indifferenti implicazioni sul piano strutturale e sanzionatorio: la fattispecie svizzera modellata sul favoreggiamento adotta un novero di *predicate crimes* qualificato dall'intrinseca gravità (solo i *crimini* e, dal 2014, i delitti fiscali "qualificati" vi sono ricompresi), mantenendo la pena per il riciclaggio assestata sui tre anni di reclusione; quella francese, modellata invece sulla ricettazione, allarga il recinto dei reati-base anche ai meno gravi *delitti*, ed innalza la sanzione a cinque anni.

Già venendo al sistema spagnolo, appare più difficile rintracciare l'esatta derivazione: del resto, ivi il delitto di riciclaggio è essenzialmente nato, come quello americano, da una costola dell'apparato normativo antidroga per esigenze di più accentuata repressione. È opportuno, comunque, tenere presente la collocazione sistematica del delitto, ed ipotizzare – come fa la dottrina spagnola – un nesso derivativo con la ricettazione¹⁰³. Un discorso a parte merita il 18 § 1956 dello *United States Code*: una

¹⁰¹ QUINTERO OLIVARES, *Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo*, cit., p. 12.

¹⁰² Tanto che, secondo ESTRAFALLACES - BUCAIONI, *L'ordinamento antiriciclaggio in Francia*, in Razzante (a cura di), *Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. Normative a confronto*, Milano, 2014, p. 293, vi è il rischio di una completa sovrapposizione tra gli ambiti della ricettazione e del riciclaggio.

¹⁰³ È per mezzo della riforma del 1995 che il riciclaggio è stato ubicato tra i delitti "connessi" alla ricettazione (come lo era il "vecchio" art. 546 *bis* f): ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, *El delito de blanqueo de capitales*, cit., p. 167.

fattispecie piuttosto articolata ma dogmaticamente "neutra", perché collocata in posizione equidistante tra favoreggiamento e ricettazione, che specifica i propri delitti presupposto all'interno di un *numerus clausus* (seppur ampio e variegato).

Nonostante queste divergenze strutturali, lo studio comparato ha fatto emergere gli stessi intenti di politica criminale e le medesime soluzioni adottate, anche se in tempi e modi diversi (come dimostra la scelta circa il modo di qualificare – *ex lege* o per via giurisprudenziale – la frode fiscale quale *predicate crime*)¹⁰⁴.

Infatti, ad eccezione del caso spagnolo, in tutti gli ordinamenti si riscontra un unico denominatore comune: la prassi criminalizzatrice dell'autoriciclaggio, pur mancando un esplicito dettato che incrimini l'agente riciclatore anche nel caso in cui egli abbia, a vario titolo, concorso alla commissione del reato-base¹⁰⁵. Questo porta a ritenere che al cospetto di norme "a maglie larghe" (che nulla prevedono a riguardo), sul terreno della prassi giudiziaria si tende ad esaltare – piuttosto che a pretermettere – il possibile profilo applicativo della punibilità dell'agente nei casi di concorso nel reato. Ripercorrendo *a contrario* questo ragionamento, potrebbe affermarsi che l'autoriciclaggio non trova spazio (soltanto) lì dove la norma che punisce il riciclaggio *espressamente* ne esclude l'ipotesi: come ha evidenziato l'esperienza italiana che, fino a poco tempo fa, esauriva la materia penale nei due delitti riciclatori di cui agli artt. 648-*bis* e *ter*; i quali, com'è noto, includono clausole di riserva¹⁰⁶.

Un importante ruolo è stato dunque giocato, in ciascun Paese, dalla giurisprudenza nazionale, che si è incaricata di avallare mere – e, in alcuni casi, particolarmente contrastate – supposizioni dottrinali; si pensi all'ordinamento francese,

¹⁰⁴ Il confronto tra Francia e Svizzera è molto illustrativo al riguardo: nel primo Paese, l'enucleazione del reato tributario quale delitto-base del riciclaggio è andata di pari passo con la definizione – ad opera della giurisprudenza – dell'istituto dell'autoriciclaggio; in quello elvetico invece, nel 2014 è intervenuto direttamente il legislatore. Il problema e le relative soluzioni hanno riguardato trasversalmente tutti gli Stati anche perché risalgono allo *starting point* del dibattito: quello della formulazione delle Convenzioni poste a base delle norme nazionali. Sul punto, cfr. CESONI, *La construction supranationale de la lutte contre le blanchiment*, in Id. (a cura di), *La lutte contre le blanchiment*, cit., p. 10 ss.; SANTACROCE, *La ratifica della Convenzione di Strasburgo e i delitti fiscali* (L. n. 328/1993), in *Il fisco*, 1, 1994, p. 50 ss.

¹⁰⁵ Si tratta di una circostanza che suscita una riflessione ben più generale: soprattutto in materia di criminalità economica (che, come abbiamo visto nel caso specifico del riciclaggio, trascende dai confini nazionali), «*sempre più importanti [sono] le convergenze fra i sistemi appartenenti alle due tradizioni, che rispondono a strumenti sempre più simili e bisogni analoghi e incalzanti*» (VARANO, *Civil law e common law*, cit., p. 42).

¹⁰⁶ Pertanto, se volessimo effettuare una classificazione supportata dalle elaborazioni di autorevole dottrina (MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 57 ss.), potremmo distinguere i sistemi penali nazionali in cui la norma sul riciclaggio contiene l'inequivoca previsione della doppia punibilità in caso di concorso nel reato (autoriciclaggio *normativo*) da quei sistemi le cui norme, direttamente o indirettamente, implicano – pur nel silenzio normativo – una tale ipotesi, utilizzabile dalla magistratura in sede di qualificazione giuridica del fatto (autoriciclaggio *giudiziale*). Per dirla in altri termini ed allargando la prospettiva, ai modelli c.d. "cumulativi" – ove si prevede la doppia imputazione per mezzo di un solo reato – si contrapporrebbero i modelli c.d. "sussidiari", che ammettono la configurabilità del reato giusto "fuori dei casi di concorso". Applicando la classificazione suddetta agli ordinamenti esaminati, che delineano, tutti, modelli "cumulativi" (e che per questo sono stati posti in comparazione), la Spagna avrebbe previsto una forma di autoriciclaggio *normativo*, mentre Svizzera, Francia e Stati Uniti configurerebbero schemi di autoriciclaggio *giudiziale*.

ove soltanto pochi autori sostenevano che l'art. 324 – 1 del *code pénal* potesse implicare la punibilità per il concorrente nel reato presupposto.

Causa ma anche effetto¹⁰⁷ di quanto esposto è la "crisi" della legalità penale, basandosi le incriminazioni per riciclaggio ed autoriciclaggio su norme imprecise e indeterminate. Queste, inevitabilmente, conducono al conflitto con i principi – stante l'ampia discrezionalità giudiziale sul punto – di *conoscibilità* del precetto e di *prevedibilità* dell'applicazione della norma, formulati e foraggiati soprattutto dalla Corte EDU¹⁰⁸. Ciò vale per Francia e Svizzera, ma è soprattutto in Spagna che si è avuto modo di percepire più acutamente una lasciva rinuncia alla determinazione delle condotte punibili, contrapponendosi l'assoluta genericità del dettato normativo ad una giurisprudenza che pure ha provato a modellare le conseguenze applicative di un dato normativo "aperto".

Valutazioni di segno opposto le ricaviamo dalle soluzioni adottate negli Stati Uniti, ove è sperimentata una formulazione estremamente casistica del tipo¹⁰⁹: una tecnica che rappresenta, rispetto alla panoramica offerta dagli altri ordinamenti europei, un *unicum*. Ma la fattispecie americana è tale anche perché definisce con particolare cura l'oggetto su cui si concentra la condotta del reato.

A ben riflettere, uno dei problemi di tipicità più consistenti che abbiamo fin qui riscontrato è la perdurante considerazione del bene (anche) materiale come oggetto del riciclaggio, che determina pericolosi quanto impropri accavallamenti con la diversa (sul piano degli obiettivi di tutela e della condotta oggettiva incriminata) fattispecie di ricettazione. Basti pensare a quanto ancora oggi può osservarsi nell'ordinamento italiano: a come, all'interno di quel micro-sistema normativo in cui convivono gli artt. 648, 648-bis, 648-ter e (dal dicembre del 2014) 648-ter.1 c.p., nessuna chiara distinzione

¹⁰⁷ Nel senso che, al cospetto delle norme nazionali enumerate, da un lato la giurisprudenza può avanzare interpretazioni volte all'enucleazione della punibilità per l'autoriciclatore, dall'altro il legislatore, in tutti i casi esaminati, ha lasciato che fossero i giudici a riempire di contenuti le generiche formule normative; solo il legislatore spagnolo, nel 2010, è intervenuto convalidando *per tabulas* le elaborazioni giurisprudenziali. In casi di tal genere, si instaura un vero e proprio rapporto "circolare" tra giudice e legislatore: così, autorevolmente, MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, p. 48 ss.

¹⁰⁸ È stato autorevolmente detto che «il parametro del principio di legalità in quest'ottica è rappresentato dalla prevedibilità e accessibilità (rectius conoscibilità agevole) della norma; mentre invece per il nostro sistema costituzionale e nazionale il parametro, il canone fondamentale è innanzitutto quello della riserva di legge»: FLICK, *Il principio di legalità: variazioni sul dialogo fra Corte di giustizia, corte europea dei diritti dell'uomo e Corte costituzionale italiana*, in *Riv. ass. it. cost.*, 4, 2014, p. 1. È noto quindi che tali particolari declinazioni del principio di legalità sono dovute al necessario raffronto dei sistemi penali nazionali con i dettami della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed all'incessante opera di affermazione degli stessi da parte dei giudici della Corte EDU di Strasburgo. Sull'interpretazione "convenzionale" del principio di legalità in materia penale, cfr. anche ZAGREBELSKY, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il principio di legalità nella materia penale*, in Manes - Zagrebelsky (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, p. 101 ss., e giurisprudenza della Corte ivi citata.

¹⁰⁹ A tal proposito, va senz'altro riportato il commento di un autore italiano, il quale afferma: «Pur essendo evidente che tal modo di legiferare, basato sulla prassi e sull'osservazione casistica, non sia esportabile nel nostro ordinamento, varrebbe forse la pena che il legislatore italiano facesse qualche minima eccezione, sottoponendosi ad un profondo sforzo di esatta determinazione delle fattispecie penali» (COLOMBO, *Il riciclaggio*, Milano, 1990, p. 107).

sia stata fatta dal legislatore¹¹⁰, che non ha voluto incidere su quello che è stato definito un «*continuum di tipicità*»¹¹¹; mentre la giurisprudenza, dal suo canto, non è mai pervenuta a soluzioni appaganti, tali da riuscire a fugare i tanti dubbi circa l'applicazione dell'una o dell'altra fattispecie al caso concreto.

Così, il percorso d'analisi seguito ci permette di suggerire che, almeno sotto il profilo della condotta, il riciclaggio di capitali dovrebbe essere perpetrato mediante transazioni economico-finanziarie (transazioni bancarie, trasferimenti di capitali, movimentazioni sui circuiti finanziari, passaggi di denaro, e tutto ciò che la dicitura vuol significare)¹¹² idonee ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei denari che ne sono oggetto; si otterrebbe così una emancipazione dal concetto di bene "materiale" (o, ancor meglio, del concetto di *cosa*), che in fin dei conti poco ha a che fare con l'integrità del sistema economico-finanziario nel suo complesso; il quale, come si è visto, è il "vero" bene giuridico da tutelare.

In questo senso, il modello americano correttamente si adegua alla realtà criminologica da cui emerge il fenomeno riciclatorio, perché fonda la propria relativa fattispecie sul concetto di *financial transaction*; è in essa che si può meglio apprezzare ed individuare l'esatto contenuto del tipo e la linea di demarcazione con altre norme, a cui sono affidate diversi – e del tutto differenti – domini di applicabilità¹¹³.

6. La sfuggente ratio del modello "pluralista" italiano rispetto alle altre opzioni incriminatrici.

La conclusione del percorso d'indagine effettuato riconduce alla legge italiana, incontrando spunti teorici ma anche fecondità pratica. Il dato che immediatamente risalta è di tipo "quantitativo": tutte le fattispecie nazionali fin qui incontrate, che sanzionano il riciclaggio nonché – spesso per mezzo di una esegesi ampliativa –

¹¹⁰ È utile, in questo senso, il rimando al pensiero – certo non isolato in ambito dottrinale – di BARTOLI, *C.d. "taroccamento" e delitto di riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 476: basta analizzare anche superficialmente il micro-sistema costituito dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., e «*ci si rende immediatamente conto che il legislatore non è mai stato in grado di descrivere e differenziare episodi di vita dai confini certi ed espressivi di un disvalore univoco*». Una riflessione formulata prima che fosse introdotto l'art. 648 ter.1 c.p., ma parimenti valevole.

¹¹¹ MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 56.

¹¹² Come è stato detto con riferimento all'esperienza statunitense, «*la definizione di "transazione finanziaria" non è limitata a transazioni con banche o istituzioni finanziarie. Virtualmente ogni scambio di denaro tra due soggetti costituisce una transazione finanziaria soggetta ad essere perseguita mediante il §1956*»: NGAI, *Money laundering*, cit., p. 1027.

¹¹³ La norma, invero, accenna tra le sue pieghe anche a beni materiali quali "real property, vehicle, vessel or aircraft" astrattamente suscettivi di costituire oggetto della transazione, ma la giurisprudenza americana si è sempre mostrata incline a preferire – come del resto il tenore letterale suggerisce – la stretta qualificazione economico-finanziaria di *financial transaction*, di fatto definendo, in termini giuridici, il fenomeno del riciclaggio come "riciclaggio finanziario": essa ha delineato una casistica molto orientata ad una concezione "finanziaria" di riciclaggio, affermando che, ad esempio, costituisce "transazione finanziaria" lo scambio di banconote, l'acquisto mediante assegni, il versamento di assegni, il deposito in banca di somme di denaro, il trasferimento di capitali da una società ad un'altra, ecc.; purchè, ovviamente, si tratti di attività interessanti proventi illeciti.

l'autoriciclaggio, si affidano ad una sola figura di reato, la quale va pertanto a condensare un modello di contrasto "monista". È utile, visivamente, metterle in fila: il 18 USC § 1956 nel sistema statunitense, l'art. 324-1 del codice penale francese, l'art. 305-*bis* di quello svizzero, l'art. 301 del testo codicistico spagnolo. E tutte le figure primigenie e "speciali" di riciclaggio – si pensi, al riguardo, al paradigmatico caso spagnolo – con l'incedere delle riforme sono state via via assorbite dal tipo "generale"; oppure – e si ponga mente al caso francese – riescono a coesistere armonicamente, perché mantenute in altre sezioni del codice penale ed a tutela di differenti beni giuridici.

All'opposto, abbiamo visto che in Italia il sistema penale antiriciclaggio si articola in tre figure, che non si pongono, le une rispetto alle altre, in un rapporto di genere a specie, e che giusto si accodano in sequenza al delitto "storico" da cui tutte derivano, ossia alla ricettazione di cui all'art. 648 c.p.

Inoltre, accanto al dato numerico abbiamo constatato nel corso della ricognizione comparata – con l'eccezione del paradigma americano – una latente indeterminatezza del dato normativo, certo commisurata alla particolare complessità criminologica del fenomeno.

Accostati questi due specifici esiti della ricerca, verrebbe da chiedersi se una delle funzioni del modello italiano tripartito (*recte*: del modello "pluralista", riprendendo la terminologia adottata in questo studio) sia proprio quella di ovviare ad una tale carenza di tipicità, essenzialmente dettata da ragioni empirico-criminologiche, tipizzando appunto separatamente, e più specificamente, condotte che altrove sono state condensate in un unico tipo legale¹¹⁴.

Torna allora utile l'esame della fattispecie italiana nella misura in cui abbiamo evidenziato che le (poco definite) condotte dei reati riciclatori sono, in realtà, l'una rispetto all'altra replicate. Pertanto, non solo il dato italiano risulta indeterminato almeno quanto lo è quello spagnolo (che presenta le maggiori criticità sotto questo profilo), ma esso, come si è detto, espandendo il problema su tre fattispecie dal diverso soggetto attivo genera altresì significativi problemi concorsuali.

Sicché, la maggior precisione del tipo non sembra essere stato l'obiettivo principale del legislatore italiano del 2014. Nè, però, la tesi della ricerca di una maggiore efficienza della sanzione penale¹¹⁵, sol perché questa appare ripartita su tre distinte (ma

¹¹⁴ L'idea dello "spezzettamento" delle condotte riciclatorie, a fronte della complessità del panorama criminologico e al fine di un recupero della precisione compilativa, era già stata avanzata dalla dottrina italiana, appena nel 2013: infatti, PALMIERI, *La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma*, Napoli, 2013, p. 154 ss., ritiene utile rielaborare, sotto il profilo giuridico, l'intera tematica, facendo sussumere varie e diverse condotte (strettamente o latamente) riciclatorie sotto le fattispecie di favoreggiamento reale, di ricettazione e di una nuova figura di riciclaggio, nell'ambito peraltro di una complessiva riorganizzazione del titolo dedicato ai reati contro il patrimonio.

¹¹⁵ Ed infatti, l'efficienza del modello antiriciclaggio è da sempre uno dei punti chiave delle speculazioni dottrinali sul delitto: cfr. rispettivamente, per il modello statunitense e quello italiano, HARVEY, *Just how effective is money laundering legislation?*, in *Security Journal*, 2008, 21, p. 189 ss.; CASTALDO - NADDEO, *La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace?* in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 299 ss.; MOCCIA, *Effettività e normativa antiriciclaggio*, in Palombi (a cura di), *Il riciclaggio dei*

non diverse) figure, regge la prova dei fatti; o comunque, la lettura del dato normativo. Se infatti considerassimo che, in linea di massima, il mero riciclatore viene punito in forza dell'art. 648-bis, mentre l'autoriciclatore ai sensi dell'art. 648-ter.1, considereremmo anche che quest'ultimo può sempre impostare la propria difesa sulla clausola di non punibilità di cui al quarto comma, tanto generica quanto lo è l'impianto del reato; perché è difficile capire sulla base di quali parametri, e quando, possa dirsi che "i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Va pertanto ripreso e specificato il concetto esposto all'inizio dell'indagine: se il vero obiettivo fosse stata la *policy*, l'efficienza repressiva, si sarebbe dovuto perlomeno meglio circoscrivere tale clausola, giacché ha poco senso definire un reato dai confini applicativi molto ampi¹¹⁶, prevedere una sanzione molto elevata (fino a 8 anni nella tipologia di base), accompagnata per giunta da numerose aggravanti, e poi elidere il risultato penale per mezzo di una causa di non punibilità, sulla cui consistenza semantica permangono molte incertezze applicative.

Sfugge, in effetti, la *ratio* della norma, che potrà forse essere delineata nelle pronunce giurisprudenziali. Muovendosi sopra questa peculiare (e tutta italiana) morfologia normativa, la caratterizzazione dell'autoriciclaggio passerà quindi inevitabilmente, e in concreto, per le forme del sindacato giurisprudenziale¹¹⁷: è allora il caso di indagare, sulla base di quanto è stato detto, quali potranno essere le possibili, future prospettive interpretative dalle quali sarà osservato il delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

7. Le possibili prospettive giurisprudenziali.

a) Nell'indagine comparata si è visto che l'atteggiamento della giurisprudenza è stato per un verso fondamentale nell'assegnazione della rilevanza penale a condotte di autoriciclaggio; per altro verso, i giudici nazionali si sono comunque rivelati attenti a valorizzare alcuni profili di offensività della norma. Si ponga mente soprattutto alla giurisprudenza spagnola, la quale, a fronte di un dato normativo dal 2010 non più contestabile per via interpretativa, l'ha comunque racchiuso dentro i più stretti recinti dell'offensività, avendo riguardo al bene giuridico tutelato: individuando cioè nella

proventi illeciti, cit., p. 304. Ampliando la prospettiva sull'effettività nel diritto penale, è d'obbligo il richiamo a SANTACROCE PALIERO. Paliero, *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 430 ss.

¹¹⁶ Giova rimarcarlo: si è appurato che la fattispecie italiana può essere condotta alla sua massima espansione, potendo interessare anche profitti "indiretti". Si tratta di una opzione applicativa comunque conforme agli esiti della ricerca comparata, nel cui scenario i delitti fiscali rientrano generalmente (o addirittura, come nel caso della Svizzera, espressamente) nel novero dei delitti presupposto.

¹¹⁷ «Piaccia o non piaccia, alla giurisprudenza spetta ora un duro lavoro (forse anche troppo)»: è l'esplicita valutazione di SANTACROCE MEZZETTI - PIVA, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio*, cit., p. XX. Del resto, per riprendere le significative parole del già primo presidente della Corte di Cassazione, SANTACROCE, *Prefazione*, in *Punire l'autoriciclaggio*, cit., p. XIII, siamo su un "terreno molto scivoloso", e sarà dunque la giurisprudenza di quella Corte, nella realtà giudiziaria, a stabilire forme e modi dell'incriminazione dell'autoriciclaggio.

diversità dell'oggetto giuridico delle norme attinte dal caso concreto (l'una, il delitto-base; l'altra, il delitto riciclatorio) l'informale presupposto della sanzione¹¹⁸. Così facendo, si colloca nel processo interpretativo dell'*iter criminis* il dato che si riportava all'inizio: la dimensione dell'offesa e dei valori da tutelare, che non può certo essere riconducibile ad aspetti patrimoniali individuali, ma al bene sovra-individuale (ed anche, come si è visto, sovra-statuale) dell'ordine pubblico economico.

In altre parole, la Corte suprema spagnola – nel momento in cui ha verificato che la condotta illecita successiva si pone nel solco di quella precedente, senza avere rilevanza autonoma sotto l'aspetto degli interessi lesi – si è utilmente servita, e continua a servirsi, delle tesi sulla necessaria alterità del fatto riciclatorio, che si fonda sul principio del *post factum* non punibile¹¹⁹. Sicché, la giurisprudenza italiana, al cospetto del riformato statuto penale in materia di riciclaggio, dovrebbe procedere con una progressiva elaborazione della materia, basata non su rapporti astratti (come accade, ad esempio, per l'individuazione dei concorsi formali tra norme), ma su giudizi di valore, che tengano in conto essenzialmente il bene giuridico leso, nel più ampio quadro dell'offensività.

E va da sé che l'adottare un simile percorso qualificatorio varrebbe a superare l'ostacolo più rilevante che tutti gli ordinamenti europei devono fronteggiare, perché affonda le radici nel terreno convenzionale: il principio di *ne bis in idem* sostanziale, di cui all'art. 4, Protocollo n. 7 della Convenzione EDU¹²⁰.

¹¹⁸ Elaborando, nel tempo, una vera e propria enumerazione casistica in materia di autoriciclaggio, sconfessando in un certo senso la *littera legis*, che fedelmente applicata «*conduce a conseguenze assurde*»: così, da ultimo, in una importante sentenza del 2015, in cui i supremi giudici spagnoli propugnano l'indispensabilità di una interpretazione «*más restrictiva*» (Tribunal Supremo, sentenza del 29 aprile 2015, n. 1024). Tale approccio ermeneutico, nel campo della dottrina italiana, viene apprezzato da SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1645 ss.

¹¹⁹ Si faccia ancora attenzione alle parole di SANTACROCE, *Prefazione*, in *Punire l'autoriciclaggio*, cit., p. XIII: «[l'autoriciclaggio] non può essere visto come la semplice e naturale prosecuzione di un'attività criminosa, ma un fatto sostanzialmente diverso e non consequenziale rispetto al reato presupposto»: una valutazione che sembra presupporre una valutazione in concreto. E, a nostro avviso, non sarebbero da accogliere quelle linee di pensiero che assegnano al delitto *de quo* una valenza autonoma a prescindere dalle declinazioni del fatto: si veda ad es. lo spunto di BRICHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 685, a detta del quale il riciclaggio ed il suo delitto presupposto non vanno mai ad offendere un medesimo bene, non essendo dunque possibile richiamare il principio di *ne bis in idem* sostanziale. Interessanti, a questo proposito, anche le considerazioni di M. Bianchi, *Concorso di persone e reati accessori*, Torino, 2013, p. 58, secondo il quale il delitto di riciclaggio, pur essendo da ricomprendere nel novero dei reati accessori, vanta «*il maggior grado di autonomia mai conseguito*».

¹²⁰ È risaputo che i giudici di Strasburgo oramai adottano la valutazione dell'identità del fatto intesa come identità del fatto storico, essendo irrilevanti le qualificazioni giuridiche per il già visto superamento del principio formalistico. Sul concetto di identità naturalistica del fatto cfr., da ultimo, [Corte Edu, 10 febbraio 2015, Kiiveri c. Finlandia](#) (in *questa Rivista*, 27 marzo 2015). Nondimeno, la dimensione "sostanziale" del principio del divieto di duplicazioni sanzionatorie fatica ancora ad emanciparsi dal suo aspetto processuale: un orientamento confermato in Corte Edu, sent. 12 aprile 2016, *Dungeveckis v. Lithuania* (inedita), in cui si ribadisce che – anche in presenza di una interazione contemporanea tra due delitti che puniscono (non due fatti, bensì) due differenti aspetti di una stessa condotta, posti in stretta relazione funzionale (es. distruzione di documenti al fine di impedire la ricostruzione della contabilità e frodare così il fisco) – il principio di *ne bis in idem* non è violato, giacché l'unica dimensione rilevante per esso è quella processuale. Sulla complessa

Certo, bisognerebbe chiedersi se una tale via – così contrassegnata da criteri valoriali, i quali faticano ad entrare nelle recenti tendenze giurisprudenziali¹²¹ – sia percorribile anche dai giudici italiani.

Invero, a voler confrontare l'impianto normativo nazionale con quello spagnolo, si potrebbe affermare che le tante similarità possono produrre le medesime ipotesi interpretative. Anzi, il giudice italiano avrebbe anche maggiori argomentazioni da spendere sul piano dell'oggettività giuridica, perché indubbiamente la riforma del 2014 ha avuto come obiettivo quello di enucleare un nuovo bene giuridico connesso alle multiple fattispecie di riciclaggio; e ciò rende ancora più inspiegabile la scelta della collocazione sistematica del delitto, all'interno del "tradizionale" titolo (il XIII del libro II) dei reati contro il patrimonio¹²².

b) Ma l'indagine comparata – che, per definizione, mira ad una per quanto possibile completa risoluzione delle questioni interpretative¹²³ – fornisce un'altro spunto di riflessione: anch'esso, volendo, potrà essere utilizzato in un prossimo futuro nelle pronunce di legittimità. In stretto collegamento con quanto appena si è detto, si sottolinea che l'offensività del reato passa per l'oggetto materiale dello stesso; è intuitivo che, laddove le attività di impiego, conversione o dissimulazione coinvolgano beni materiali che non siano denaro o comunque titoli di credito, l'integrità del sistema economico non è messa in discussione.

Questo è un insegnamento che arriva dagli Stati Uniti: non soltanto perché, come si è visto, tra le pieghe di questa disciplina si rinviene la locuzione di *financial transactions*,

evoluzione del tema, si veda la pregevole rassegna giurisprudenziale contenuta in A. F. Tripodi, *Ne bis in idem "sostanziale" e "processuale" in una recente pronuncia del tribunale di Roma*, in *Riv. pen.*, 6, 2015, p. 576 ss., nonché gli spunti di CONSULICH, *La norma penale doppia*, cit., p. 60. Sul tema offrono significativi spunti le osservazioni di VERVAELE, *Ne bis in idem: verso un principio costituzionale transnazionale in EU*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 53 ss.

¹²¹ E basti guardare le sentenze della Corte di Cassazione a Sezione Unite, pronunciate il 28 ottobre 2010, che, traendo dai casi specifici rimessi alla Suprema Corte il pretesto per un discorso di più ampio respiro proprio in materia di concorso di norme, affermano che il principio di specialità va individuato e applicato esclusivamente mediante un confronto *formale* e *strutturale* tra le fattispecie astratte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 1235/2011, con massima rinvenibile in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 567 ss.; Cass. Sez. Un., sent. n. 1963/2011, con massima rinvenibile in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 848).

¹²² È pertinente allora riportare le considerazioni del relatore della riforma, contenute in Senato della Repubblica - XVII legislatura, *Fascicolo Iter DDL S. 1642*, cit., dalle quali si evince, peraltro, l'assoluta inadeguatezza dell'attuale collocazione sistematica del delitto *de quo*: «Il presidente Palma si sofferma brevemente, da ultimo, sul tema dello strumento e della sede in cui si intende inserire il reato di autoriciclaggio. Si tratta di una scelta non banale, dato che l'autoriciclaggio è qualificato come delitto contro il patrimonio, la cui formulazione e portata incriminatrice sortiscono effetti sull'intero impianto dei reati previsti dal Titolo XIII, del libro II, del codice penale. Al riguardo, ricorda che, secondo numerosi contributi dottrinali, sarebbe opportuno introdurre un complessivo riordino delle fattispecie di reato a protezione di beni giuridici diversi da quelli tradizionalmente difesi dal codice penale, meditando, ad esempio, sull'introduzione di una categoria autonoma di delitti contro la libertà d'impresa e il sistema della concorrenza».

¹²³ Ancor meglio: riprendendo una efficace espressione dottrinale, potremmo affermare che l'indagine comparata è uno «studio della completezza» (CONTE, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Torino, 1962, p. 75).

che è quella semanticamente più legata alla realtà criminologica che fa da sfondo al riciclaggio, ma anche in ragione di un'applicazione giudiziale della legge tutta curvata alla sanzione degli aspetti economico-finanziari del fenomeno.

Sicché, per introiettare anche nel nostro sistema la rilevanza penale per il solo "riciclaggio finanziario", occorrerebbe superare l'ostacolo letterale della locuzione "denaro, beni o altre utilità": che nondimeno potrebbe anche essere intesa nel senso accennato, considerando cioè quali "beni" ed "utilità" i soli elementi di scambio nel quadro di una transazione economica¹²⁴. Dovendosi considerare, in altri termini, oltre al denaro, documenti bancari, titoli azionari, valori mobiliari, obbligazioni; insomma, titoli di credito, nella cui locuzione è racchiudibile tutto ciò che è in grado di trasferire ricchezza per mezzo di un canale astratto.

A ben vedere, questa è forse l'indicazione esegetica contenuta nell'avverbio "concretamente"¹²⁵, dacché, a nostro avviso, una effettiva portata ingannatoria della condotta, connessa alla *ratio* di tutela sopra descritta e al contesto letterale in cui si colloca la norma (le disponibilità di provenienza illecita devono essere tassativamente conferite in "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative"), non può che passare per i circuiti economico-finanziari, senza riguardare meri beni materiali.

Con una simile prospettazione interpretativa, derivata dall'indagine comparata¹²⁶, sul piano sistematico tutto si tiene. Considerare un diverso bene giuridico

¹²⁴ «Nessun dubbio che l'elencazione rimandi a qualsiasi cespite (mobile o immobile) che abbia una consistenza economico-patrimoniale, dotato quindi di un valore di scambio apprezzabile» (MUCCIARELLI, *La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l'esegesi della fattispecie*, in Mezzetti-Piva (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio*, cit., p. 10): in questo modo, però, l'autore adotta una formula interpretativa certo aderente al testo di legge, ma che non è in grado di selezionare e restringere il campo dell'oggetto materiale, come invece dovrebbe farsi se si vuole definitivamente emancipare il sistema dei delitti di riciclaggio da quello della ricettazione. Sull'oggetto materiale del reato di riciclaggio – che è lo stesso, ed anzi più ampio, di quello della ricettazione – cfr. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in Piergallini - Viganò (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2011, p. 817.

¹²⁵ E c'è chi, non impropriamente, collega le modalità "concrete" della condotta con il rispetto del principio di *ne bis in idem* (S. Clinica, *L'incriminazione dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economico e garanzie fondamentali*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3 maggio 2016, p. 26; MAUGERI, *L'autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari*, in Mezzetti-Piva (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio*, cit., p. 145).

¹²⁶ Che pure ha messo in luce problematiche giuridiche dalla cui interpretazione giudiziale è scaturito un *vulnus* in termini di garanzie: ci si riferisce, in particolare, alle forme dell'accertamento del reato presupposto, rispetto al quale i

giudici statunitensi e spagnoli da un lato, svizzeri e francesi dall'altro, hanno adottato strumenti probatori non del tutto rispettosi del principio di legalità, quando non fondati su mere presunzioni. In particolare, l'ordinamento statunitense e spagnolo sono accomunabili perché in entrambi i casi la norma richiama i concetti linguisticamente ambigui di "*proceeds derived from a specified unlawful activity*" e di "*bienes que tienen su origen en una actividad delictiva*": la giurisprudenza li ha intesi come clausole che permettono di derogare al principio dell'accertamento formale del reato previo, bastando il mero sospetto di illiceità e quindi l'assenza della prova contraria circa la liceità dei proventi (sul punto, cfr. *Santos vs. United States*, 461, F.3d 886 (2008). E così riassume la ricognizione giurisprudenziale NGAI, *Money laundering*, cit., p. 1024: «*The lack of a tracing requirements allows the government to prosecute a predicate offense without having to prove the predicate offense*»; e le medesime considerazioni sono *a fortiori* vevoli – considerando il testo di legge ancor più generico – nell'ordinamento spagnolo). Lo stesso *vulnus* che conosce il sistema italiano, ed è su questo piano che l'indagine comparata e la disamina della *law in action* nazionale convergono, andando a coincidere perfettamente.

vuol dire, nel nostro caso, far poggiare il delitto su un peculiare oggetto materiale, e conseguentemente riempire di senso il sintagma aggiunto dal legislatore nel 2014. Viceversa, laddove si mutuassero gli orientamenti pretori italiani che nel corso degli anni si sono formati sul delitto di riciclaggio, i quali a loro volta derivano dalla giurisprudenza in materia di ricettazione, aggiungendo come "solo" elemento di novità l'estensione dei soggetti attivi, si otterrebbe l'infausto risultato di un vero e proprio caos definitorio, sempre a cavallo tra ricettazione e riciclaggio e costantemente in tensione con il principio di *ne bis in idem*.

Un caos definitorio certo paradossale, dal momento che il sistema italiano si differenzia dagli altri ordinamenti nazionali proprio per aver voluto sperimentare una duplicazione dei delitti riciclatori.